



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

795<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana)  
mercoledì 29 marzo 2017

Presidenza della vice presidente Lanzillotta,  
indi del presidente Grasso

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	39
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	61

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
DI MAGGIO (CoR).....	5

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(2705) *Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Relazione orale)*

## Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale:**

PRESIDENTE.....	6
BRUNI (CoR).....	6
ARRIGONI (LN-Aut).....	9
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)).....	12
LO MORO (Art.1-MDP).....	16

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	18
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 e della questione di fiducia:

MAZZONI (ALA-SCCLP).....	18
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	20
CRIMI (M5S).....	23
ANITORI (AP-CpE).....	26
CALIENDO (FI-PdL XVII).....	29
RUSSO (PD).....	31

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	35
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	35
-----------------	----

Votazione nominale con appello.....	35
-------------------------------------	----

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	37
-----------------	----

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N.

Emendamento 1.900 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.... 39

Articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 39

Articoli da 1 a 23 del decreto-legge..... 39

## ALLEGATO B

## CONGEDI E MISSIONI..... 61

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanze..... 61

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta..... 63

## ANNESSI..... 75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

### Sul processo verbale

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (Relazione orale) (ore 9,36)**

#### **Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2705.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BRUNI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (*CoR*). Signora Presidente, arriviamo al voto di fiducia sul decreto-legge in materia di contrasto dell'immigrazione dopo un *iter* molto travagliato e una gestazione abbastanza complicata nelle Commissioni di merito, 1ª e 2ª e, poi, addirittura con... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo iniziato i nostri lavori. Se poteste abbassare il volume del chiacchiericcio, fareste una cortesia al collega che sta intervenendo.

BRUNI (*CoR*). Come dicevo, vi è stata prima una gestazione molto lunga e travagliata nelle due Commissioni di merito e poi anche nel pas-

saggio in Assemblea, dove è stato necessario far trascorrere una settimana per arrivare alla formulazione di un maxiemendamento che sostanzialmente doveva tener conto del lavoro svolto nelle settimane precedenti nelle Commissioni. Ciò vuol dire che pur di fronte alla tanta enfasi che si era utilizzata rispetto all'importanza di questo decreto-legge, si è poi arrivati in affanno e in ordine sparso, se è vero che solo per collazionare un po' di emendamenti, già ampiamente approfonditi in Commissione, si sono persi addirittura sei giorni.

È evidente che con questo provvedimento il Governo Gentiloni Silveri, con un cambio di rotta (dettato forse più dalla necessità che dalla convinzione), ha deciso di affrontare il problema dell'immigrazione illegale in maniera più decisa, più forte e più ferma rispetto al recente passato.

È altrettanto evidente che il Ministro dell'interno ha mostrato di ben conoscere le gravi problematiche sottese alle questioni degli imponenti flussi migratori provenienti dal continente africano dilaniato dalle guerre, ma soprattutto flagellato da perenni carestie e da una povertà endemica sempre più generalizzata. Un discorso a parte meritano i flussi provenienti dal Medio Oriente, che in maniera altalenante erano forse presenti da due decenni verso la nostra penisola a causa di tensioni politiche e religiose che, ciclicamente, attraversano una parte dei Paesi nel Medio Oriente. L'Italia - lo sappiamo - è in Europa il Paese che assorbe il maggior numero di disperati che giungono via mare. L'utilizzo della via del mare aumenta di pari passo con la chiusura delle frontiere degli altri Stati europei a seguito dell'adozione di un regime di visti e di ingressi particolarmente restrittivo verso i Paesi di quelle zone. Pensiamo a quanto avviene sul fronte balcanico e al famoso caso dell'Ungheria con le reti e i muri che ostacolano l'afflusso di migranti nel Paese magiaro.

Al fenomeno corrisponde il diffondersi tra i cittadini italiani di crescenti timori e preoccupazioni, un *idem sentire* che vede nell'immigrazione non più soltanto un problema di sicurezza e di ordine pubblico ma anche una questione che, rispetto al passato, si è estesa a una dimensione collettiva. Mi riferisco, in particolare, alla percezione degli immigrati come un pericolo per l'identità nazionale, la cultura e la religione. Insomma, è vista come una concreta minaccia per le nostre stesse radici culturali, in conseguenza della follia della Jihad intrapresa prima da Al Qaeda e poi da Daesh contro l'Occidente "crociato". La situazione in Italia, dunque, è sempre più pericolosa sia per le difficoltà oggettive di gestione da parte dello Stato sia per le ricadute su un'opinione pubblica sempre più irritata.

Se osserviamo i dati, dal 1° gennaio al 10 febbraio di quest'anno sono arrivati in Italia 9.446 migranti, a fronte dei 6.030 dello stesso periodo dello scorso anno. Il compito del ministro Minniti è farsi carico del problema, prendendo atto innanzitutto che l'immigrazione incontrollata nasconde gravi rischi per la sicurezza dei cittadini e per la perdita dell'identità nazionale. Le preoccupazioni e i disagi sempre più spesso sono espressi anche dagli stessi amministratori di sinistra delle nostre città, finalmente ammettendo che quelle preoccupazioni e quei disagi non sono relegabili a irrazionali paure della gente, strumentalmente manipolata dal centro-destra per a-

vallare politiche autoritarie. Fino a qualche tempo fa si cercava di rappresentare questo.

Così oggi il Governo vara un provvedimento - peraltro, all'interno di un più ampio pacchetto di sicurezza riferito anche ai centri urbani - che molto somiglia a quello realizzato nelle stagioni del centro-destra. Il provvedimento introduce delle novità apportando alcune modifiche alla gestione dei sempre più frequenti e cospicui sbarchi dei migranti anche attraverso la previsione dell'apertura di nuovi e rinominati centri di identificazione ed espulsione degli stranieri irregolari, oggi diventati Centri di permanenza per i rimpatri. In questo caso comunque il problema non è il nome. Nello specifico, il principale obiettivo del decreto annunciato dal *premier* Gentiloni Silveri si sostanzia in una velocizzazione del procedimento volto a riconoscere il diritto di asilo attribuito alla cognizione, con un rito semplificato, di sezioni specializzate per l'immigrazione nella menzionata agevolazione dei meccanismi dei sistemi necessari per i rimpatri dei migranti che non hanno diritto all'asilo.

Queste iniziative in astratto sono condivisibili, però la gestazione nelle due Commissioni e il passaggio in Assemblea hanno dimostrato che una parte di queste iniziative comunque rappresenta ciò che nel linguaggio dei *mass media* viene definito intervento *spot*, volto più a colpire la pancia degli elettori che non a risolvere il cuore del problema. Questo lo si evince dallo strumento stesso utilizzato per legiferare su una questione tanto complessa quanto annosa, il decreto-legge. Da un lato è vero che c'è necessità di porsi questi problemi in modo più urgente, ma dall'altro vediamo che gli effetti di questo decreto-legge si protraggono nel tempo.

Qual è l'urgenza, per esempio, di istituire sezioni specializzate per materia, prevedendo sin d'ora che inizieranno a operare solo dopo sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame? Ciò dimostra che vi sono temi abbastanza contrastanti. Come pensare poi che la formazione di questi giudici iperspecializzati e le relative risorse materiali e professionali non abbiano costi? Ecco un'altra questione, trovare dotazioni finanziarie per far funzionare questo decreto-legge.

È lapalissiano che il sistema, così come è congegnato, da un lato non consentirà lo smaltimento del contenzioso di competenza delle sezioni specializzate negli stretti tempi previsti e dall'altro graverà sul restante contenzioso civile, schiacciato per l'ennesima volta da una riforma illusoriamente a costo zero. Inoltre, solo grazie agli emendamenti dei vari Gruppi - tra cui anche il nostro, non a caso fatto proprio dal Governo, che ha introdotto l'audizione della parte su istanza motivata dell'interessato - si è evitata, in nome della velocità, la produzione di una norma che avrebbe sollevato gravi dubbi di legittimità in relazione ai principi del contraddittorio e della pubblicità del giudizio, fissati dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tale violazione si sarebbe perpetrata tramite la tendenziale esclusione del contratto tra ricorrente e giudice per l'intero arco del giudizio.

Anche sulla competenza per materia delle sezioni si deve evidenziare il permanere di un'irrazionale frammentazione di competenze tra diversi giudici (ordinario, amministrativo e di pace). Nel lungo percorso compiuto



tra Commissione e Assemblea, si è cercato anche di ovviare ad alcuni di questi difetti: penso a un emendamento proposto proprio dal nostro Gruppo, che ha esteso le questioni relative alla cittadinanza italiana alla competenza delle istituende sezioni specializzate.

In conclusione, questo decreto pone problemi e cerca di individuare soluzioni, ma certamente non è questa la risposta che ci permetterà di arginare quei numeri, che non possono essere arginati con un provvedimento del genere. Il tema dell'immigrazione, dopo oltre vent'anni che ci confrontiamo con questa materia - nuova fino alla fine degli anni '80 - ci ha dimostrato che le migliori soluzioni non si trovano presidiando il nostro litorale o cercando di agire nei centri di permanenza; il momento decisivo è rappresentato invece dagli accordi che si possono stipulare con gli altri Stati. Penso alla visita del *Premier* libico di qualche giorno fa, che ha dimostrato che bisogna andare proprio in quella direzione, che è stata seguita anche da altri Governi in passato. La questione albanese, infatti, è stata risolta così e lo stesso si è fatto all'epoca di Gheddafi, al di là dei commenti di colore e delle critiche rivolti al *Premier* del centro-destra in quel momento: ciò dimostra che si sarebbero potuti ottenere risultati trovando soluzioni in Africa, soprattutto nella costa settentrionale e non presidiando i nostri mari, perché il percorso è molto più complicato e le soluzioni non arrivano, nonostante i decreti-legge. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nell'affrontare il complesso problema dell'immigrazione irregolare in una situazione di crescente emergenza, esiste un problema di fondo. In questo Parlamento, c'è un'ampia maggioranza di forze politiche - il Partito Democratico, il Nuovo Centrodestra, Sinistra Italiana e il Movimento 5 Stelle - permeate dal buonismo e dall'accoglienza a tutti i costi. È grave mettere in discussione un punto fermo: il diritto internazionale all'asilo, stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo *status* dei rifugiati adottata a Ginevra nel 1951, che riconosce la protezione internazionale esclusivamente a coloro che scappano da guerre o vengono perseguitati per vari motivi. Ebbene, invece di cancellare - come avremmo dovuto fare - la protezione umanitaria, presente solo nel nostro Paese, molti in quest'Assemblea vorrebbero concedere la protezione persino ai migranti economici e a quelli climatici.

Il collega Cociancich del Partito Democratico è uno di quelli che ha detto che vuole includere e non respingere gli irregolari anche per rimediare alla drammatica denatalità del nostro Paese: una teoria suicida totalmente da respingere. Si sostengano invece le famiglie italiane nel fare figli.

Cociancich cita poi l'articolo 10 della nostra Costituzione, sostenendo che tutti coloro, cui a casa propria sono impedita le libertà democratiche, hanno diritto di asilo in Italia, ma ciò è inesatto, visto che non dice in primo luogo che il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, per-

ché manca ancora la legge organica, e, in secondo luogo, che il riconoscimento del rifugiato è entrato nel nostro ordinamento proprio con l'adesione alla Convenzione di Ginevra.

Con numeri alla mano, in fase di discussione generale, ho cercato di descrivere il fenomeno in Italia. Sono numeri impietosi: troppi ingressi, troppe morti nel Mediterraneo, tante richieste di asilo. Sono già 33.000 al 17 marzo, con liste di attesa dell'esito che si allungano e tanti ricorsi.

Nel fallimentare sistema di accoglienza le presenze crescono esponenzialmente e sono troppe. L'80 per cento dei posti occupati è fornito da strutture temporanee: case, condomini e privati, alberghi gestiti da cooperative in affari e albergatori falliti, spesso individuati da prefetti scavalcando i sindaci, con spese sostenute per l'emergenza salite nel 2016 a 4 miliardi, cifra maggiore a quella della manovrina correttiva, con un contributo UE di soli 112 milioni, meno del 3 per cento: altro che costi dell'accoglienza che non pagano gli italiani. L'Europa non solo ci scarica il problema, ma ci dà briciole: è una follia.

Degli immigrati irregolari che entrano nel Paese un terzo non chiede asilo: scompaiono, non sappiamo dove sono e che cosa fanno. Solo il 20 per cento dei due terzi che invece chiedono protezione e assistiamo per due, tre o anche quattro anni ottiene la protezione internazionale: la gran parte di coloro che chiedono asilo e che vengono assistiti con vitto, alloggio, mediatore culturale, *wi-fi*, *tablet*, sono migranti economici, dunque irregolari e dunque clandestini.

Riflessioni. Il suo decreto-legge, Ministro, è un timido cambio di passo rispetto al disastroso triennio Renzi-Alfano. Tardivamente, ma si prende atto dei lunghissimi tempi di esame delle richieste di asilo e dei ricorsi. Si assumono 250 funzionari per le commissioni, voluti dalla Lega per velocizzare i colloqui. Nel procedimento giudiziario si sostituiscono le sezioni specializzate per l'asilo e si elimina l'appello e, dopo averli chiusi, si riaprono i CIE, anche se con altro nome, i Centri di permanenza per il rimpatrio; misura, questa, introdotta più per rispondere alle censure UE del Consiglio d'Europa sulle debolezze del sistema italiano rispetto al trattenimento degli irregolari in attesa dei rimpatri.

Ma questo non basta, perché con le poche risorse stanziare (8 milioni per quest'anno, 26 nel prossimo) e con lo stesso numero di magistrati, è probabile che i processi di valutazione delle domande non subiranno velocizzazioni. A tal proposito, abbiamo ancora una volta ragionato applicando l'articolo 81 della Costituzione per contenere la spesa e poi con questa malagestione dell'immigrazione ci siamo dimenticati che il costo degli immigrati aumenta di anno in anno di circa 600, 700, 800 milioni: questa è la verità.

Ma il decreto non basta, soprattutto perché in Commissione è stato annacquato e svuotato. Si è ragionato troppo per rafforzare garanzie e tutele degli immigrati. Sono stati accolti emendamenti, come ha detto Buccarella del Movimento 5 Stelle, volti a riaffermare principi di civiltà giuridica. Gli esponenti di Grillo avrebbero voluto ancora più garanzie per gli immigrati, come i colloqui in commissione con due intervistatori e persino con la presenza del difensore; come l'abrogazione del reato di clandestinità, loro vecchio cavallo di battaglia. Incredibile, ma voi grillini vi siete opposti al nostro

emendamento, approvato e voluto dai sindaci, che prevede la cancellazione automatica e immediata dall'anagrafe comunale di un richiedente asilo irreperibile dal centro di accoglienza.

No, non ci siamo. La Lega è per una diversa politica sull'immigrazione che attueremo quando andremo al Governo, basata sul rigore, sulla legalità e sulla deterrenza che disincentivi le partenze e, per conseguenza, anche le morti in mare. Dobbiamo diminuire i fattori di attrazione nel nostro Paese, i cosiddetti *pull factor*. Anche Frontex, con il suo rapporto annuale, Risk Analysis 2017, puntando il dito contro le ONG che stanno suscitando tanto clamore, afferma che le operazioni H24 di ricerca e soccorso in mare svolte dalle 13 navi al limite delle coste libiche agiscono da *pull factor*, incoraggiando i migranti a intraprendere la traversata del Mar Mediterraneo, dove tanti perdono la vita a bordo di natanti inadeguati.

La Lega Nord ha tentato di migliorare il testo con la presentazione di diversi emendamenti e ordini del giorno, che sono stati per lo più respinti. Penso, ad esempio, all'emendamento per l'eliminazione della protezione umanitaria, che non è prevista dalla Convenzione di Ginevra, e a quello volto a introdurre maggiori controlli alle frontiere. Abbiamo dei confini terrestri colabrodo, come dimostrato dagli oltre 10.000 pakistani che lo scorso anno sono entrati dall'Austria e dalla Slovenia e hanno poi chiesto asilo. Bisogna bloccare questi ingressi irregolari con controlli efficaci alle frontiere di Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, Paesi tutti aderenti allo spazio Schengen, pretendendo l'applicazione del Regolamento di Dublino sul principio del Paese di primo approdo e, dunque, operando le cosiddette riammissioni attive.

Penso anche agli altri emendamenti sui Centri di permanenza per il rimpatrio, visto che la capienza che lei, signor Ministro, ha previsto è decisamente insufficiente per trattenere l'enorme numero di irregolari in attesa di essere espulsi o respinti. Anche i tempi di trattenimento sono insufficienti, in quanto dovevano essere in linea con la direttiva del 2008 in tema di rimpatri.

La bocciatura dei nostri emendamenti conferma la volontà di maggioranza e Governo di vanificare le procedure di espulsione e consentire agli irregolari di sottrarsi ai rimpatri, che bisogna invece necessariamente incrementare. Quelli effettuati sono infatti troppo pochi. Nell'ultimo triennio quelli attuati sono stati, mediamente, tra i 7.000 e gli 8.000. Troppi non ottemperano all'ordine del questore. Servono dunque accordi bilaterali con i Paesi terzi d'origine e soprattutto occorre dotare di maggiore risorse il fondo rimpatri. Anche in questo caso, con la bocciatura di un nostro ordine del giorno avete snidato le reali intenzioni del Governo.

Servono inoltre accordi seri per bloccare il flusso di sedicenti profughi proveniente dalla Libia - Paese di transito e non di partenza - che rappresenta ormai l'85 per cento degli ingressi in Europa dopo la chiusura della rotta dei Balcani. Basta subire passivamente gli effetti dell'accordo tra Unione europea e Turchia, finanziata con 6 miliardi di euro (soldi anche nostri), che ha interrotto i flussi soprattutto verso la furba Germania. Siamo seri. Quello sottoscritto recentemente a Roma con Serraj vale poco più di zero. Lo dimostrano gli sbarchi, in aumento di oltre il 50 per cento nel 2016, e che

renderanno ancora più nero il 2017. Inutile fare intese con Serraj, a capo di un Governo non riconosciuto dal Parlamento di Tobruk. Molto più di lui, chi controlla il Paese è il generale Haftar. Se uno dei 4 obiettivi per i prossimi dieci anni sottoscritti sabato scorso a Roma dai 27 Paesi interessati è un'Europa sicura, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, allora Gentiloni Silveri pretenda che l'Unione europea metta a disposizione della Libia risorse paragonabili a quelle concesse alla Turchia, affinché si agisca per bloccare gli afflussi migratori illegali diretti verso l'Europa.

Dopo l'attentato di Londra lei, ministro Minniti, parlando in generale del terrorismo di matrice islamica, ha detto che c'è legame non con i migranti, ma con la mancata integrazione. Ma signor Ministro, con i migranti regolari che vogliono imporre le proprie culture che divergono dai nostri valori scolpiti nella Costituzione, che integrazione ci può essere? Con le centinaia di migliaia di migranti irregolari, cioè clandestini, presenti nel nostro Paese (vuoi perché non hanno chiesto asilo, vuoi perché è stata respinta loro la domanda di protezione e non sono stati rimpatriati) che integrazione ci può essere?

Questa maggioranza e questo Governo non perseguono la legalità! Lo avete certificato respingendo un nostro ordine del giorno che invitava l'Esecutivo ad intensificare il rintraccio degli irregolari e lo avete ribadito approvando un ordine del giorno folle della senatrice De Petris che prevede la riduzione del ricorso all'allontanamento dei migranti.

Per tutti questi motivi, ringraziando i relatori Cucca e Mancuso, il Gruppo della Lega Nord voterà contro la fiducia e contro il provvedimento! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, vorrei proprio approfittare della presenza del ministro Minniti - che ringrazio - per svolgere alcune pacate riflessioni che mi derivano dall'aver partecipato a tutte le fasi di questa vicenda: prima con Napolitano quando era Ministro dell'interno, poi con i vari Governi che si sono succeduti, fino all'approvazione della legge Bossi-Fini. Al riguardo, per fare chiarezza e dare limpidezza al dialogo, desidero precisare che quella legge portò alla regolarizzazione di 700.000 immigrati; pertanto, quando qualche volta la Sinistra accusa il Centrodestra di aver avuto un approccio repressivo, ricordo che la più grande regolarizzazione di immigrati che avevano un lavoro (colf, badanti e lavoratori), ma in nero, che ha portato in pochi mesi a garantire il pagamento degli arretrati, la messa in regola e a soddisfare un'esigenza sociale di famiglie e imprese, l'ha fatta un Governo di centro-destra. Dopo di che, da quel punto di vista, non si è più fatto nulla, immagino per prevenzioni ideologiche, come quelle, signor Ministro, che ho riscontrato in Commissione.

Sono rimasto molto sorpreso dalla bocciatura di due ordini del giorno che ho firmato, uno dei quali faceva riferimento a notizie di cui sono pieni i giornali: se è vero infatti che ci sono ONG che operano in combutta con i trafficanti di esseri umani e sono in contatto con loro, una volta accertato questo, il Governo italiano deve rompere i rapporti con queste organizzazioni e non dare più finanziamenti. A me sembrava la scoperta dell'acqua calda, ma il Ministero degli affari esteri ha espresso parere contrario e il Parlamento ha bocciato questa proposta. L'altro ordine del giorno chiedeva semplicemente di approfondire il seguente tema: è proprio obbligatorio che tutte le persone raccolte in mare debbano venire in Italia e non a Malta o in un porto francese o di altri Paesi? Anch'esso è stato bocciato su indicazione del Ministero degli affari esteri. Non so cosa ne pensasse il Ministero dell'interno, ma mi sembravano due soluzioni intelligenti che il Parlamento proponeva al Governo.

Ora vedo il collega Cociancich ed è chiaro, signor Ministro, che se si parte dal principio del collega per cui chiunque viene in Italia ha esattamente gli stessi diritti degli italiani, come i 60 milioni di italiani che in passato andavano all'estero, è chiaro che non risolveremo mai il problema, intanto perché non è vero che i 60 milioni di italiani che sono andati all'estero lo hanno fatto senza essere in qualche modo invitati, chiamati, in regola, perché se uno si presentava negli Stati Uniti come clandestino lo rimandavano a casa velocemente; e non parliamo della Svizzera, o dell'Australia. C'è stato un processo secolare che ha consentito un'immigrazione non selvaggia in quei Paesi che pure, come gli Stati Uniti, avevano immensi territori. Ricordo, peraltro, che ancora oggi gli Stati Uniti hanno regole particolari e se una persona non è nata in quel Paese non può diventare Presidente, anche se ci ha vissuto da quando aveva sei mesi fino a compimento dei sessant'anni. Pertanto ogni Paese si pone il problema di capire se chi viene da un altro Paese ha gli stessi diritti dei propri cittadini. Poi sono perfettamente d'accordo nel dire che nel momento in cui diventa cittadino italiano avrà gli stessi identici diritti degli italiani.

Vorrei venire al nodo della questione. Con la legge Napolitano era stata fatta una cosa secondo me intelligente, cioè si era graduata la risposta dell'ordinamento a quello che all'epoca era il problema degli albanesi. Era un'immigrazione diversa, era una fase storica diversa, ma ricordo che il ministro Scotti, attuando il respingimento, un giorno raccolse su una nave, alcune migliaia di albanesi che erano stati portati in vari campi, e li riportò in Albania. Questo si chiama respingimento; era una iniziativa coreografica per far vedere che lo Stato faceva qualcosa, ma utilizzò quello strumento che ancora oggi è in discussione. Io mi sono sempre opposto al reato di immigrazione clandestina sia da Ministro che da Sottosegretario, perché - lo dico agli amici della Lega Nord - serve solo ad aggravare il problema dell'immigrazione. Infatti, se ho centinaia di migliaia di immigrati e a tutti quelli che sbarcano deve essere intentato un processo, con tutte le garanzie che ci sono in Italia (primo, secondo e terzo grado), per cui non possono essere mandati via dall'Italia finché c'è il processo e tutto sfocia in una multa (alla fine questo succede), vorrei capire a cosa serve un meccanismo di que-

sto genere, visto che non credo ci sia una persona che abbia mai pagato la multa.

Qual è, allora, il problema? Avevamo detto: prima il respingimento o l'espulsione perché a chi viene in Italia, irregolare o clandestino - chiamiamolo come volete - che quindi non è in regola con le nostre leggi, semplicemente, gli si dice di tornare a casa propria. Poi, se quel soggetto viola un ordine legittimo della nostra pubblica amministrazione, del nostro Stato, e torna per la seconda volta, allora sì che si fa scattare il penale perché gli si dice: «Caro signore, ti avevo avvertito: sei irregolare, torna a casa; non hai ottemperato, quindi ti condanno». Dopodiché, Ministro, se il soggetto torna più di una volta, ci sarà un momento in cui l'ordinamento si difende e per i recidivi che sono in Italia irregolari o clandestini prima o poi arriverà anche una sanzione di tipo carcerario. Deve esserci questa progressione. D'altra parte, qualcuno contesta ancora i CIE, i posti dove gli immigrati vengono tenuti perché - si dice - dovevano essere identificati prima in carcere, ma poiché in carcere non li hanno identificati e sono persone che delincono, che trafficano con la droga, che fanno rapine, borseggi, qualche anima bella mi dovrebbe spiegare se dovremmo forse far correre ogni poliziotto o carabinieri, dentro le nostre città, dietro a queste persone che delincono oppure, visto che sono loro a non declinare le loro generalità, sono loro che stanno violando la nostra legge, li si debba trattenerne in attesa di espellerli.

Certo, capisco anch'io il problema, Ministro: espellerli dove? Ci ritroviamo sempre di fronte alla stessa domanda: i tunisini non li vogliono, i marocchini non li vogliono, gli algerini non li vogliono; nessuno ne riconosce la cittadinanza. Tuttavia, questo non può farci arrendere perché, di giustificazione in giustificazione, si dovrebbe arrivare alla conclusione che in effetti quei 100 milioni di africani - aggiungiamoci i cinesi e altri - che vogliono venire in Italia dovrebbero poterlo fare. Ebbene, ragionando come il collega Cociancich - non ce l'ho con lei, collega, ma voglio evidenziare le conseguenze di certi ragionamenti - avremmo l'Italia sommersa da milioni e milioni di persone; il che porterebbe disperazione, xenofobia, razzismo e conflitti, specialmente nei ceti popolari, perché si creerebbe sicuramente una situazione invivibile per tutti.

Lo dico forte anche per quei due, tre milioni di persone extracomunitarie che sono in Italia ormai da vent'anni, che lavorano nel nostro Paese, i cui figli sono italiani e che sono disperati per la concorrenza di queste persone che arrivano che gli stanno facendo perdere il posto di lavoro. Dobbiamo considerare il dramma di questi italiani, i cui figli sono nati qui, in quanto sono i primi a subire la concorrenza di decine di migliaia di persone che ogni mese entrano nel nostro Paese e ci costano quattro miliardi di euro, aumentando inevitabilmente dappertutto - parlo per la mia Modena - le rapine, gli scippi. Del resto, come fanno a mangiare, come sopravvivono se non hanno un lavoro e con una famiglia da mantenere?

Chi è responsabile dell'ordine pubblico chiaramente dovrà porsi questi problemi, o no? Credo che il ministro Minniti se li sia posti.

Io sono sempre stato a favore dei CIE e dico: «Bravo, hai fatto bene a combattere le ideologie e gli egoismi locali e a dare uno strumento

all'amministrazione per svuotare il mare nel quale la manovalanza criminale si mette anche al servizio della mafia e della 'ndrangheta».

Ci riempiamo sempre la bocca del problema della criminalità organizzata ma, secondo voi, la criminalità organizzata non sfrutta questa manovalanza della disperazione per aumentare i suoi traffici? Evidentemente la sfrutta perché è subalterna e qualche volta non può fare altro, in quelle Regioni, se non accodarsi a chi gli permette la sopravvivenza.

Ministro, ancora una volta ci siamo trovati di fronte a ordine del giorno inspiegabilmente bocciati. Quelle persone sanno che cosa succede e se vanno a vedere gli atti parlamentari si meraviglieranno del fatto che il Parlamento italiano non si è opposto a che il nostro Governo continui a finanziare le ONG che, violando la nostra legge, hanno addirittura contatti con i trafficanti. Questo è il risultato di quella votazione. Oppure il Parlamento italiano vuole che tutti, quando vengono soccorsi, non siano portati a Malta o nel porto più vicino ed insiste perché siano portati in Italia. Chi l'ha detto questo, dove è scritto?

Se un soggetto viene raccolto da una nave francese o maltese o da una nave che batte bandiera di non so quale Paese e il porto più vicino è Malta o la nave batte bandiera francese, perché le persone che non sono state prese nel Canale di Sicilia ma in acque internazionali libiche devono essere portate in un porto siciliano e non a Marsiglia?

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Ma la Francia fa parte dell'Europa o no? La Slovenia fa parte dell'Europa o no? La Spagna fa parte dell'Europa o no?

Concluderei il ragionamento con il Ministro, se la collega che lo sta intrattenendo consente.

PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, non distraiga il Ministro.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Collega, vorrei concludere il discorso con il Ministro, visto che mi rivolgo a lui. Siamo in Parlamento, è questa l'occasione di dialogo su alcuni problemi che sembrano seri e che gli sto ponendo e vorrei che nella replica il Ministro mi dicesse se c'è stato un equivoco tra Ministeri dell'interno e degli affari esteri; magari non si sono capiti, ma mi sembrano questioni focali: dove portare le navi, dove le raccolgono le ONG, se portarle qui... (*La senatrice Puppato si accosta ai banchi del Governo*).

Capisco che bisogna avere pazienza. Sto concludendo, collega.

PRESIDENTE. La prego di non disturbare il Ministro che sta ascoltando il dibattito, senatrice Puppato.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Spero che nella replica mi dia questa risposta, ma inevitabilmente, avendo voi posto la

fiducia, il nostro voto non potrà che essere contrario, dando però atto al Ministro di un salto di qualità nell'affrontare questo problema con realismo.

LO MORO (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, ministro Minniti, il decreto-legge in corso di conversione rappresenta un tentativo concreto di affrontare criticità che mettono a serio rischio l'efficacia delle nostre risposte sul tema dell'immigrazione. Lo fa con misure strutturali e già questo è condivisibile, perché sarebbe sbagliato continuare a considerare al pari di una questione emergenziale il tema dell'immigrazione e, in particolare, i problemi relativi al sempre più crescente afflusso in Italia di immigrati che fuggono da guerre, violenza o, nel migliore dei casi, da povertà e miseria. Significherebbe ignorare che siamo davanti a un fenomeno di portata epocale che richiede appunto risposte strutturali e di lungo periodo.

Il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista apprezza questo sforzo e voterà la fiducia, anche perché non avrebbe avuto titubanze ad approvare il testo licenziato dalle Commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia.

Mi soffermerò su alcune questioni affrontate dal decreto-legge e dal disegno di legge di conversione: la necessità di imprimere una forte accelerazione ai procedimenti in materia di protezione internazionale e quella di velocizzare le procedure di identificazione degli immigrati e di assicurare un'adeguata e diffusa accoglienza. Sono questi i punti nodali del provvedimento. Si tratta di problemi urgenti che richiedono interventi non più rinviabili e soprattutto efficaci.

Sulla procedura di velocizzazione delle risposte in materia di protezione internazionale, il decreto interviene, con gli articoli da 1 a 6, potenziando le procedure amministrative davanti alle commissioni territoriali e prevedendo che l'eventuale fase giudiziaria sia affidata a sezioni specializzate che decidono con decreto non reclamabile.

Noi (e la maggioranza dei senatori delle Commissioni affari costituzionali e giustizia) abbiamo accettato la sfida del Governo e non abbiamo messo in discussione i punti cardine del provvedimento governativo. Siamo intervenuti, in particolare, per garantire la possibilità che la videoregistrazione sia evitata nella fase amministrativa in presenza di un'istanza motivata del richiedente (istanza su cui «decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile») e, nella fase giudiziaria, nel rispetto dell'unicità del giudizio di merito, prevista nel decreto-legge, per garantire la collegialità del giudice, la diffusione sul territorio delle sezioni specializzate, che saranno istituite presso i tribunali ordinari di ogni corte di appello, la previsione dell'audizione del ricorrente in presenza di una richiesta motivata formulata nel ricorso introduttivo e valutata positivamente dal giudice (dal giudice che «ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione»).



Con le modifiche votate in Commissione si è dunque mantenuto l'impianto che il Governo e, in particolare, i Ministri dell'interno - che è qui e che saluto - e della giustizia si sono assunti la responsabilità di proporre alla valutazione del Parlamento; ma si è reso il tutto più accettabile dal nostro punto di vista e soprattutto più compatibile con i principi generali e con il sistema di garanzie che qualifica il nostro ordinamento.

Con gli articoli 17 e 19 si sono poste le basi per accelerare le procedure di identificazione dei cittadini stranieri «rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare» e si è potenziato il sistema di accoglienza, con la diffusione, su tutto il territorio nazionale, dei centri di permanenza per i rimpatri, gli *ex* centri di identificazione ed espulsione (CIE), di cui va modificata, oltre alla denominazione, la normativa di riferimento e soprattutto la gestione.

Ci sono tanti altri punti del decreto-legge che potrebbero essere valorizzati. Tra tutti, per esempio mi piace richiamare la norma che prevede la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale. È questo il modo di dare risposte.

Il provvedimento è molto analitico su alcune materie, e questo vale in particolare per la disciplina relativa alle sezioni specializzate, alle loro competenze e alle relative procedure, e non poteva che essere così dato che si introducono norme assolutamente innovative, ma lascia irrisolti alcuni problemi che sono anch'essi annosi ma anche urgenti da affrontare.

Su questi punti, su cui risultava particolarmente complesso intervenire in maniera emendativa in sede di conversione di un decreto-legge, abbiamo presentato un ordine del giorno, approvato in Commissione, proprio perché fosse chiaro, nella fase di discussione e di approvazione di un disegno di legge su materia tanto delicata, che il Governo (e il Parlamento per quanto di sua competenza) devono sentirsi impegnati alla regolamentazione dei flussi regolari, non essendo possibile mantenere una situazione che non consente di arrivare in Italia se non in maniera irregolare, ad una rivisitazione della disciplina degli *hot spot* (non si può più fare riferimento ad una legge del 1995, la cosiddetta legge Puglia) e ad una trasformazione effettiva degli *ex* CIE (non basta il cambio di nome), di cui da più parti si sollecita da tempo la chiusura.

Votiamo dunque la fiducia su un provvedimento complesso di cui abbiamo condiviso gli obiettivi, con l'augurio che presto si possa intervenire sugli aspetti non risolti, a partire dall'abrogazione del reato di clandestinità su cui si registra un ritardo difficile da capire e da giustificare.

Signora Presidente, signor Ministro, noi avevamo presentato alcuni emendamenti che sono stati dichiarati inammissibili e ciò che è stato riferito ieri dalla Presidenza fa giustizia di tutto questo perché i nostri emendamenti, e non soltanto quelli del Gruppo che rappresento in dichiarazione di voto, non potevano essere estranei a questa materia.

Voteremo la fiducia sapendo che questo voto serve anche a rafforzare la credibilità del Governo, che su questo tema è impegnato anche su fronti diversi da quello della legislazione nazionale.

Per fronteggiare un afflusso così consistente di immigranti che si dirigono verso le nostre coste, anche perché trovano sbarrate le altre strade,

serve più Europa, più diplomazia e più solidarietà. E noi sappiamo che l'Italia sta facendo e farà bene la sua parte. Sappiamo anche che valori come altruismo e solidarietà, su cui ci siamo già misurati e distinti, hanno bisogno di essere accompagnati da una maggiore efficacia. Il decreto-legge va in questa direzione. Un motivo in più per esprimersi positivamente.

Voteremo la fiducia, dunque, e il sì del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista sarà un sì al maxiemendamento che raccoglie i contributi delle Commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia, ma anche un voto che segna un percorso e dice no ai muri e all'indifferenza e sì al rispetto, alla solidarietà e all'accoglienza. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico e delle scienze umane «Liceo del Cossatese e Valle Strona» di Cossato, in provincia di Biella, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 e della questione di fiducia (ore 10,17)**

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, il decreto-legge al nostro esame ha in tutta evidenza lo scopo di far uscire dall'approccio emergenziale un fenomeno ormai strutturale come quello dell'immigrazione per distribuire in modo più omogeneo e meno invasivo i migranti che arrivano sul territorio nazionale.

Nel solo 2016 gli sbarchi dalla rotta del Mediterraneo sono stati più di 181.000 e i dati dei primi mesi del 2017 indicano una tendenza continua all'aumento. Dunque, qualcosa si doveva necessariamente fare, e il nuovo Ministro dell'interno ha dimostrato un approccio al problema molto più incisivo rispetto ai precedenti Governi. Questo in assenza di un sostegno reale dell'Unione europea che, facendosi scudo del regolamento di Dublino, ha di fatto disatteso tutti gli impegni di *relocation* assunti nei tanti e inutili vertici che hanno portato solo a una serie interminabile di direttive rivelatesi poi punitive per gli Stati di primo approdo come l'Italia e la Grecia.

La *ratio* di questo decreto-legge va quindi nella direzione auspicata da gran parte dell'opinione pubblica, nel senso di accogliere chi ne ha diritto, accelerando il processo decisionale sulle richieste di asilo e rendendo più certi i tempi di rimpatrio per i migranti che non hanno diritto alla protezione internazionale. Nel triennio 2014 - 2016 il tempo medio per le decisioni del-

le commissioni territoriali, che pure sono nel frattempo aumentate, è stato di duecentosessanta giorni di attesa, molto più alto di quanto avviene negli altri Stati europei. Un lasso di tempo lunghissimo, al quale va aggiunto quello determinato dai ricorsi, in presenza di un incremento delle domande di asilo di più del 60 per cento. Nel 2016, infine, i migranti ospitati nelle diverse tipologie dei nostri centri di accoglienza erano circa 176.000, il 70 per cento in più rispetto al 2015.

Questo decreto arriva quindi in una situazione molto complessa, che ha trovato un parziale miglioramento grazie all'accordo con l'ANCI che prevede l'ospitalità a tre migranti ogni 1.000 abitanti e secondo il quale i Comuni che aderiscono al sistema SPRAR godono della cosiddetta clausola di salvaguardia per cui i prefetti non possono più concentrare centinaia di migranti in territori molto piccoli. Qualcosa dunque si sta facendo, e riconosciamo al ministro Minniti l'impegno che sta mettendo nel gestire un quadro che ha implicazioni sociali, di integrazione e di sicurezza, molto rilevanti.

Ma anche questo provvedimento, purtroppo, rischia di cadere nelle maglie dell'incostituzionalità, come hanno rilevato molti esperti auditi in Commissione. Partiamo dalle sezioni specializzate: c'è stato un apprezzamento generalizzato per l'istituzione di queste sezioni, una scelta volta a rafforzare la specializzazione e le competenze di coloro che sono chiamati a valutare le domande di protezione internazionale. Ma l'intento di assicurare una giurisdizione unica e specializzata in capo alla magistratura ordinaria appare contraddetto in modo irrazionale dalla mancata concentrazione nel nuovo giudice di altre competenze concernenti le stesse materie che invece oggi restano disperse tra giudice di pace, giudice amministrativo e giudice ordinario. Noi abbiamo già sezioni speciali nei nostri tribunali: quelle delle imprese ad esempio, ma sono sezioni istituite per materia. Qui, invece, siamo di fronte a sezioni specializzate per una categoria di persone, i migranti cosiddetti irregolari, per i quali è già prevista, e solo per loro, la detenzione amministrativa.

Il punto è, insomma, che l'efficienza del sistema non può andare a detrimento delle garanzie di una categoria di persone, i richiedenti asilo, che godono secondo l'articolo 10 della Costituzione di un diritto soggettivo pieno, perché il diritto di asilo viene considerato come un diritto inalienabile della persona umana.

Anche il nuovo rito per i ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale appare carente sotto il profilo della legittimità costituzionale. La previsione di un unico grado di merito nel quale l'udienza è solo un'eventualità e ha forma camerale, per molti costituzionalisti viola il principio del contraddittorio e della pubblicità del processo, garantiti dall'articolo 111 della Costituzione. L'eliminazione dell'appello non viola certo la Costituzione, ma rappresenta sicuramente un'anomalia nell'ordinamento italiano, in cui la garanzia del doppio grado di merito è prevista anche per controversie civili di ben minor valore rispetto all'accertamento se sussista o meno in capo allo straniero un fondato rischio di persecuzione in caso di rientro nel proprio Paese. L'eliminazione dell'appello, inoltre, finirà per gravare pesantemente sui carichi della Corte di cassazione.

Passando ad un altro punto, l'uso della videoregistrazione per l'audizione del richiedente asilo, potenzialmente sostitutivo dell'audizione dello straniero da parte del giudice, non è conforme all'obiettivo indicato dal legislatore dell'Unione europea, il cui diritto valorizza la valutazione piena e diretta del giudice di tutte le fonti di prova per cui sarebbe sempre essenziale l'ascolto diretto e personale del richiedente, essendo spesso le sue dichiarazioni gli unici elementi su cui si basa la domanda. A questo proposito - questo è un punto su cui riflettere dal punto di vista pratico - la norma secondo cui l'audizione davanti al giudice sarà invece dovuta se nel ricorso al tribunale la parte invocherà «elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado» rischia addirittura di incoraggiare tattiche difensive strumentali, finalizzate a ottenere la fissazione dell'udienza: mentre oggi il cambiamento di versione dalla fase amministrativa a quella giudiziaria è ragionevolmente considerato un elemento di minore attendibilità del racconto di persecuzione, in futuro questa valutazione non sarà possibile, perché giustificata dall'esercizio di una facoltà difensiva prevista dalla legge. Così lo straniero avrà interesse a mentire nel ricorso al tribunale pur di ottenere di essere ascoltato dal giudice su quanto raccontato alla commissione. Il pericolo, insomma, è quello di allungare i tempi invece di accorciarli.

Faccio, signora Presidente, due considerazioni conclusive sulle occasioni perse nella conversione in legge di questo decreto: i centri permanenti per il rimpatrio hanno cambiato nome rispetto ai CIE, ma di fatto sono la prosecuzione dei rimpatri forzati di questi ultimi anni, il cui numero è risultato quasi indipendente sia dalla durata della detenzione che dal numero dei posti disponibili. In questo senso è sbagliata la scelta di non fornire alcuna disciplina di questi centri definiti punti di crisi, per il cui funzionamento si rinvia a testi normativi (come la cosiddetta legge Puglia del 1995) che non contengono alcuna precisazione sulla natura giuridica di questi luoghi e sulle funzioni che vi si svolgono, in violazione della riserva di legge in materia di stranieri e della riserva assoluta di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale. A causa della limitata regolamentazione della loro funzione, questi punti di crisi rischiano di introdurre un elemento di incoerenza nella complessa architettura del sistema d'accoglienza italiano.

Ultimo punto critico, già sottolineato da chi mi ha preceduto, è la decisione di non inserire nel decreto-legge l'abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegali, puniti quali mere contravvenzioni, che hanno inutilmente accresciuto il numero dei procedimenti penali, peraltro quasi mai giunti a conclusione senza ottenere alcuna dissuasione dell'immigrazione irregolare, che anzi è aumentata. L'abrogazione avrebbe recepito ciò che già prevedeva la legge delega sulla depenalizzazione e accoglieva un auspicio più volte formulato davanti alle Camere dallo stesso Ministro della giustizia. Ma inespiegabilmente il Presidente della Commissione giustizia ha dichiarato questi emendamenti inammissibili o ultronei al testo.

Per tutti questi motivi il nostro voto sarà contrario.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, i senatori di Sinistra Italiana voteranno contro la fiducia e contro questo decreto-legge, in coerenza con le battaglie che hanno condotto in Commissione e con il giudizio negativo espresso sul provvedimento, per i suoi contenuti e per l'impostazione; ciò anche in coerenza con i valori che professiamo, non a chiacchiere. È sempre, infatti, molto comodo e ipocrita parlare di solidarietà e accoglienza e poi fare operazioni che non hanno nulla a che vedere con questi valori.

Il nostro voto è un voto chiaro e limpido. Si comprende facilmente perché noi voteremo no, e poi motiverò questo no ancora di più nel merito, ma abbiamo qualche difficoltà a comprendere alcuni sì che vengono dati. Soprattutto perché, avendo ascoltato alcune dichiarazioni di voto, ci rendiamo conto che esse provengono da coloro che in queste settimane hanno parlato della promozione della giornata internazionale dell'accoglienza e di manifestazioni in tal senso, e che continuano ipocritamente a parlare di solidarietà.

Il problema è molto serio. Io richiamo tutti al fatto che non possono esistere sensi di responsabilità per la fiducia quando, appunto, si fa un'operazione come questa. Perché siamo contrari al decreto-legge, signor Ministro? Approfito, tra l'altro, della sua presenza, che ho ieri richiesto, non solo per questo provvedimento ma anche perché venga a riferire sui gravi fatti avvenuti ieri a Melendugno, sulle cariche violentissime contro alcuni cittadini che stavano solo difendendo la propria terra, dimostrando il loro dissenso verso un'opera assurda.

Siamo contrari nel merito, perché lei ha tentato un'operazione, nel combinato disposto con l'altro provvedimento, quello sulla sicurezza urbana, volta quasi ad accarezzare il pelo della bestia: nel senso che vi è una sorta di opinione pubblica in questo Paese (cavalcata, per fortuna, non dalla maggioranza, ma ancora dalla minoranza) che nutre timore e avversione verso l'immigrazione e percepisce un'idea di insicurezza urbana. E questi decreti-legge tentano un'operazione di rassicurazione, per far vedere che si ha il pugno fermo.

In realtà, entrambi i provvedimenti, in particolare il decreto-legge sull'immigrazione, sono di stampo puramente emergenziale e securitario. Credo, signor Ministro, che si tratti ancora una volta di un provvedimento di stampo emergenziale per un motivo molto semplice; voi avete rinunciato a fare quello che era necessario, cioè un'ampia e organica revisione delle strategie di governo dei flussi migratori e la rivisitazione delle norme del Testo unico sull'immigrazione. Vorrei infatti ricordare che abbiamo ancora la cosiddetta legge Bossi- Fini. A nostro avviso, non fare questa operazione significa rinunciare davvero al governo del fenomeno stesso. Crediamo infatti che non rivedere profondamente le norme impedisca un ordinato programma di regolarizzazione e di inserimento controllato dei migranti. Voi non avete voluto prendere atto del fallimento di tutte le gestioni fatte fino ad oggi e continuate con la stessa logica, la logica del decreto-legge. Un decreto

che pensa di poter accorciare i tempi magari per il riconoscimento della protezione internazionale, ma che in realtà ha lo scopo - neanche tanto nascosto - di diminuire il numero di riconoscimenti di protezione internazionale per trasformare i richiedenti in semplici migranti economici e passare poi alla fase di espulsione.

Nel fare questa operazione produceτε però due risultati che non solo sono, dal nostro punto di vista, inaccettabili, ma su cui credo anche la Corte costituzionale interverrà pesantemente. Voi, infatti, sempre con questa logica di emergenza, produceτε una sorta di diritto speciale. Infatti, sebbene sia positivo l'aumento del numero delle sezioni speciali in commissione, di fatto continuano ad esserci un disordine ed una frammentazione della materia, per cui noi avremo delle sezioni speciali non specializzate per materia, ma per soggetti. Questo è il primo *vulnus* che non è stato fugato assolutamente neanche dal lavoro svolto in Commissione, che pur qualche miglioramento ha apportato.

Sul piano delle garanzie processuali è inutile che ci giriamo intorno; quelle che sono garantite dalla nostra Costituzione a tutti i soggetti e a tutte le persone sono messe in discussione. Per quanto riguarda il contraddittorio infatti per quanto, per fortuna, la Commissione abbia prodotto una modifica per cui l'audizione, anche su richiesta, potrebbe esserci e su di essa deciderà ovviamente sempre il giudice, e per quanto siano aumentate le possibilità, esso continua a rimanere sempre un'eventualità. Non sarà la norma, non saranno il processo sommario cognitivo e la regola del contraddittorio a presiedere il ricorso avverso le commissioni territoriali. Questo punto non è banale. Tutto questo si basa sulla videoregistrazione, con tutto quello che ciò comporta e comporterà.

Viene eliminato un grado dell'appello; si dice che anche in altri Paesi europei questo è prodotto. Lì, però, vi è un altro ordinamento. Lei sa meglio di me, Ministro, che nel nostro sistema il doppio grado è previsto per la stragrande maggioranza delle controversie civili e ricordo che noi qui stiamo intervenendo su persone vulnerabili, la maggior parte delle quali rischiano, tra l'altro, la vita. Stiamo intervenendo su questioni molto delicate; sono perseguitati politici e religiosi, che corrono un altissimo rischio per la loro libertà e per la vita stessa.

Lei dice che dobbiamo far presto; non si farà presto e il risultato sarà quello di produrre gravi lesioni al sistema delle garanzie; garanzie processuali che sono riconosciute in capo a tutti i soggetti che sono nello Stato italiano.

Quindi voi rinunciate ad affrontare la vera questione di come si governa questo processo. Chiedo a lei, infatti, come si entra regolarmente in questo Paese. Continuiamo ad utilizzare la categoria dei clandestini.

Ma qualcuno mi deve spiegare come si fa ad entrare regolarmente in questo Paese. È chiaro che alla fine l'unico canale è la protezione, perché non si vuole affrontare il problema. Non basteranno gli accordi, di cui poi vedremo anche l'ultimo fatto con un pezzo della Libia, con tutte le conseguenze e i rischi che produce. Bisognava affrontare la questione con serietà. Noi ci siamo permessi di sottoporre emendamenti e ordini del giorno. Il fatto che non si voglia affrontare davvero la revisione del testo unico per l'in-

gresso si evince dalla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento per l'abrogazione del reato di clandestinità. Tutti a parole ci siamo riempiti la bocca - per questo non capisco l'ipocrisia che regna sovrana in questa Assemblea - e poi abbiamo dichiarato inammissibile l'emendamento e continuiamo ad andare avanti con un decreto-legge che è di stampo securitario ed emergenziale. I CIE - tutti l'abbiamo detto, compreso il suo partito, Ministro - sono luoghi non luoghi in cui viene messa a rischio la libertà delle persone e sono luoghi orribili, ma non si chiudono, come tutte le Commissioni hanno detto: si cambia loro il nome. Vengono chiamati CPR e continua la questione molto delicata dal punto di vista costituzionale e arbitraria della detenzione amministrativa.

Signora Presidente, vi illudete che con questo provvedimento si possa fare un passo in avanti. Non sarà così e, in compenso, si mette a rischio ancora una volta la nostra civiltà giuridica e i valori di solidarietà e accoglienza.

Per tutti questi motivi, noi fieramente voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, colleghi e onorevoli cittadini che ci ascoltate, qualche giorno fa in Campidoglio, nell'ambito di una manifestazione di robotica, ho assistito a una *performance* di un gruppo di ragazzi di una scuola romana che, unendo robotica e teatro, hanno messo in scena una narrazione della storia dell'uomo fin dalla preistoria. Ci hanno ricordato che le teorie più accreditate indicano le prime tracce di essere umano nella zona tra l'Etiopia, il Kenia e la Tanzania. Da quelle terre, in Africa, con migrazioni avvenute nel corso di milioni di anni, l'essere umano si è spostato su tutto il pianeta, anche in Europa. La conclusione dei ragazzi, nella loro ingenuità e logica incontrovertibile, è stata chiedersi perché, se quelle migrazioni hanno portato alla civiltà moderna, quale è oggi, alziamo barriere e muri. Anche noi ci uniamo alla logica dei ragazzi domandaci perché.

Oggi l'Italia e l'Europa si trovano ad affrontare questo fenomeno che non è nuovo, ma è il naturale spostamento degli esseri umani da alcune terre verso altre, a volte per motivi climatici, altre volte per motivi economici e oggi più che mai per motivi legati alla propria sicurezza, per fuggire da guerre e persecuzioni. Il diritto internazionale riconosce a chi scappa da guerra e persecuzione di essere accolto e protetto. E su questo credo che nessuno di noi abbia dubbi. Non servono leggi per dire che, se per strada c'è una persona che soffre o che è in difficoltà, va aiutata.

Questo è quanto oggi l'Italia si trova ad affrontare: fratelli e sorelle, esseri umani come noi, che vedono minacciata la propria vita e fuggono verso altre terre per salvare se stessi, le proprie famiglie e i propri figli. A queste persone dobbiamo garantire l'accoglienza e non c'è bisogno di alcuna norma internazionale che ce lo dica.

Le condizioni economiche del nostro Paese, oggi, non consentono un'accoglienza generalizzata - questo è un dato di fatto - per tutti coloro che arrivano da altre parti del mondo. Non ce lo nascondiamo e anche su questo non ci sono dubbi. Ciò avviene perché anche il nostro Paese soffre: dietro la cortina fumogena di un Paese che si autocelebra come potenza economica mondiale, ci sono milioni di poveri. Non vergogniamoci a dirlo, chiamiamo le cose con il loro nome: povertà. Finché non saranno prese misure strutturali per risollevare le sorti di questo Paese, finché non riusciremo a garantire a tutti gli italiani di poter vivere una vita dignitosa, finché non sarà varato un reddito di cittadinanza che consenta veramente di affermare che nessuno deve rimanere indietro, fino a quel momento non riusciremo a garantire l'accoglienza a chiunque voglia venire da altre parti del mondo nel nostro Paese.

È per questo motivo che siamo costretti a limitare l'accoglienza a quei fratelli e a quelle sorelle che fuggono da morte certa. Per garantire l'accoglienza che meritano questi fratelli, però, è necessario che siano definite regole chiare per valutare chi ha diritto a quest'accoglienza e chi no. Affinché l'accoglienza sia garantita - e lo sia nel miglior modo possibile - a chi ne ha diritto, è necessario che a tutti coloro che non ne hanno diritto sia negata. È una scelta sofferta, tengo a dirlo, ma necessaria. Se non possiamo garantire a tutti l'accoglienza, dobbiamo limitarci a coloro per i quali non possiamo farne a meno. Saperli individuare tra le centinaia di migliaia di migranti e saper individuare chi ha bisogno e chi invece ne ha meno è una scelta sofferta, lo ribadisco, ma necessaria. Altrimenti, il rischio è che non si riesca a garantire il minimo livello di assistenza e accoglienza a nessuno, almeno finché questo Paese non uscirà dal buio in cui l'avete condotto, senza rendervene conto, come macchinisti di una locomotiva cieca che conduce un treno verso un binario morto.

Questo decreto-legge, però, non è una soluzione, ma l'ennesima cortina fumogena, l'ennesima arma di distrazione di massa. A fronte dell'aumento delle richieste di protezione internazionale, la risposta non prevede di mettere in campo un sistema di selezione e vaglio efficiente ed efficace, che sappia valutare in tempi rapidi chi ha bisogno e chi no e sappia dare le risposte in termini di accoglienza che servono. La risposta di questo decreto-legge è sbagliata: è la risposta sbagliata a un problema reale.

Esso interviene limitando al massimo il ricorso all'autorità giudiziaria, attribuendo alla decisione della commissione territoriale la funzione quasi di una sentenza definitiva, riducendo le garanzie costituzionali che dovrebbero essere garantite a ogni cittadino presente nel territorio italiano, e non solo. Viene abolito il grado di appello per i ricorsi contro le decisioni di diniego della protezione internazionale. Il giudizio verrà effettuato da un giudice, fortunatamente collegiale, come da noi richiesto, ma con un'udienza eventuale. Questo decreto-legge, quindi, serve esclusivamente a deflazionare il contenzioso giudiziario.

Un Paese che si rispetti, davanti a un problema di eccessivo contenzioso giudiziario, fornisce le risposte di giustizia che servono, strumenti e uomini per affrontarlo; invece, come già fatto in passato, decidete di cedere le armi, gettare la spugna e ridurre la possibilità di accesso alla giustizia. È



una deriva che è stata già presa in altre tipologie di interventi, nei quali, anziché dare le risposte di giustizia che servono, pensate esclusivamente a ridurre l'accesso alla giustizia, trasformandolo in un percorso a ostacoli sempre più oneroso.

Avete istituito le sezioni specializzate spacciandole per sezioni specializzate per materia, ma in realtà - è inutile che ce lo nascondiamo - si tratta di sezioni specializzate per ricorrenti, per persone, basate sulla persona anziché sulla materia. Sono forse prove generali di una riduzione delle garanzie e dell'istituzione di giudici speciali?

Ci sono poi i CIE, i centri d'identificazione ed espulsione, una vergogna tutta italiana: veri e propri non luoghi, nei quali non esistono forme di rispetto della dignità umana; veri e propri *lager*, dove neanche le minime condizioni previste per i detenuti sono state garantite. Commissioni d'inchiesta, inchieste giudiziarie, decessi e violenze non sono bastati a farvi comprendere che è un sistema che non funziona. Cosa vi siete inventati, quindi? Cambiamogli il nome, diamogli una tinteggiata e facciamo finta che siano un'altra cosa. E così, da oggi li chiamate centri permanenti per il rimpatrio.

Innanzitutto, come sempre accade, alle parole non seguono i fatti. Abbiamo sentito dire, signor Ministro, che sarebbero stati uno per Regione, quindi 20 centri da 80 posti (1.600 totali), parole sue: ebbene, da nessuna parte nel testo del decreto-legge - glielo garantisco - trovo scritto questo; da nessuna parte nel decreto-legge si parla di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, cosa che avevamo chiesto anche con emendamenti, ma solo dell'ampliamento della rete delle strutture esistenti; da nessuna parte si prevede la chiusura degli attuali CIE. È inutile che ce lo nascondiamo, signor Ministro: se apriamo questi centri per il rimpatrio, dobbiamo dare una risposta a quei CIE, quelle realtà che sono state sottoposte alle inchieste di Commissioni parlamentari e a inchieste giudiziarie, per porre fine a quest'esempio negativo di gestione del trattenimento delle persone.

Non una delle richieste che avevamo proposto è stata accolta. Avevamo chiesto che questi centri fossero gestiti direttamente dalla pubblica amministrazione e non da privati o, tutt'al più, se gestiti da privati, che questi non fossero gli stessi soggetti che già gestiscono altri tipi d'accoglienza. Avevamo chiesto che fossero garantite procedure trasparenti di affidamento della gestione e individuate caratteristiche minime necessarie per il rispetto della dignità umana e non solo un suo generico riferimento. Avevamo chiesto che fossero individuati protocolli certi per l'assegnazione ai vari centri, che tengano conto dei rischi di convivenza di tali soggetti. Niente di tutto questo è stato accolto ed è stato tutto lasciato nel vago.

Oggi abbiamo un Ministro, domani potremmo averne un altro e ognuno potrà interpretare le norme come meglio crede.

Nulla si dice dei rimpatri e di come questi avverranno, ma si stanziavano solo i soldi; il nulla più assoluto sulle cause che portano migliaia di migranti a scappare dalle loro terre per trovare rifugio da noi. Non una parola si trova nel decreto e nemmeno una parola in tutta la discussione, perché forse significherebbe ammettere i propri errori e le responsabilità di chi dice di voler esportare la democrazia e invece esporta guerra, morte e sofferenza.

Significherebbe ammettere che, dietro la facciata del contribuire allo sviluppo dei Paesi più poveri, si nasconde invece lo sfruttamento incondizionato delle loro risorse che li rende ancora più poveri.

Vi è il silenzio dell'Europa in tutto questo, l'inerzia di chi parla di Unione solo quando si tratta di quattrini, ma nulla fa per condividere anche le situazioni emergenziali in cui un Paese, come l'Italia, si trova. Se davvero Europa deve essere, allora l'Italia deve essere trattata come un confine dell'Europa e come tale l'accesso dei richiedenti protezione internazionale deve essere affrontato dall'intera Unione europea e non solo dall'Italia.

Deve essere superato davvero il Regolamento di Dublino e deve essere rivisto l'obbligo per il Paese di ingresso di gestire tutta la fase dell'accoglienza di richiedenti asilo, altrimenti questa non è una comunità. L'Europa deve decidere di sanzionare quei Paesi che si rifiutano di adempiere ai doveri di mutua assistenza e accoglienza delle quote di ricollocazione previste. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Cervellini*). Se non è una comunità di popoli, l'Unione europea non ha allora più senso di esistere. È un dato di fatto.

Infine, tornando in Italia, a chi fa comodo la continua emergenza del fenomeno migratorio e dell'accoglienza? Sicuramente a soggetti spregiudicati che speculano sul *business* dei migranti e dell'accoglienza. Ma non dimentichiamo il ruolo della politica: quella politica di sinistra che dell'accoglienza fa la sua bandiera e quella di destra che della difesa dei confini fa la sua bandiera. L'emergenza migranti viene usata come un vessillo in battaglia per radunare i propri eserciti elettorali. Ma davanti a questo uso distorto ci sono persone che soffrono, persone che fuggono da guerre e da persecuzioni e chiedono solo un posto dove vivere. Vivere: non chiedono altro che vivere. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Cervellini e Molinari*).

ANITORI (*AP-CpE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI (*AP-CpE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto vorrei ringraziare la Presidenza per l'opportunità che mi ha concesso di intervenire.

Il provvedimento su cui siamo chiamati a confermare la fiducia al Governo assume una valenza fondamentale se viene inquadrato in un ragionamento ampio e risalente nel tempo. L'Italia è stata, per gran parte della sua storia, terra di emigrazione, e molte terre dalle quali prima si scappava dalla fame oggi sono fra le più potenti locomotive dello sviluppo italiano ed europeo.

Tuttavia, lo sviluppo della normativa italiana sull'immigrazione sembra sia rimasta fedele alla prima impostazione, quella dell'Italia come terra di emigranti.

Fino alla metà degli anni Ottanta, infatti, l'entrata di stranieri in Italia era regolata da leggi risalenti al periodo fascista. Questo stato di cose si poneva in netta antitesi con i dettami costituzionali, espressi dall'articolo 10,

comma 2, il quale recita che «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».

La prima legge della Repubblica italiana in materia fu la legge n. 943 del 1986, la quale affrontava il tema dell'immigrazione, peraltro solo in relazione alla tematica del lavoro, in maniera emergenziale e non organica. Per avere la prima vera legge organica in materia di immigrazione, anch'essa dettata da motivazioni emergenziali, si dovrà attendere il 1990 e la legge Martelli, la quale introduceva per la prima volta in Italia interventi di tipo sociale nei confronti degli immigrati, delineando un sistema di entrata dei migranti basato sulla programmazione dei flussi d'ingresso mediante la previsione di quote massime.

Per quasi tutti gli anni Novanta si andò avanti con la struttura adottata dalla legge Martelli, fino al 1998, anno in cui venne approvata la legge n. 40 del 1998, cosiddetta Turco-Napolitano: questa legge, la prima in Italia riguardante l'immigrazione e non approvata in situazione di emergenza, sebbene lontana dalla perfezione, si mostrò comunque come la più coerente e organica in materia d'immigrazione approvata fino ad allora. Fra i punti positivi che è possibile ascriverle ci fu la previsione di delega per l'approvazione del decreto legislativo che creò il cosiddetto Testo unico sull'immigrazione, il quale riordinava la materia in tutte le sue componenti e che, nonostante le numerose modifiche intervenute a modificarlo negli anni, è ancora in vigore.

Il decreto che oggi siamo chiamati a convertire in legge cerca di mettere un po' di chiarezza in tutto questo sistema, nell'ottica di una maggiore razionalità, efficacia e celerità dei procedimenti di tipo giurisdizionale.

Il macrotema dei massicci flussi migratori esplosi negli ultimi anni coinvolge, in varie dimensioni e per vari motivi, quasi tutti i Paesi del nostro mondo. L'Italia è al centro di uno dei maggiori crocevia di tali flussi e deve costantemente aggiornare sul piano funzionale il proprio modello di accoglienza e trattamento dei migranti. Tale evoluzione quotidiana serve per stare al passo con i tempi e dare risposte concrete sia alle richieste umanitarie dei migranti, sia a quelle di convivenza pacifica ed equilibrata della società che li riceve.

In questo processo dobbiamo tenere fermi ed essere guidati da alcuni principi, come quello enunciato all'articolo 10, comma 3, della nostra Costituzione, che recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Pertanto, tutti coloro che non possono beneficiare nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite nel nostro hanno diritto di chiedere asilo in Italia. Ciò prevale anche su tutte le convenzioni internazionali che comunque riconoscono un diritto d'asilo, anche se a condizioni più restrittive. Ma il nostro Paese e la nostra Costituzione, che è stata definita la più bella del mondo, garantiscono questo tipo di diritto.

D'altra parte, il legislatore deve tenere in conto che il sistema di accoglienza non può prescindere da alcune caratteristiche, come l'efficienza dei passaggi burocratici, la sostenibilità sociale dell'inclusione, la sicurezza (anche quella percepita) della popolazione e la determinazione delle desti-

nazioni ultime che i migranti intendono raggiungere e quest'ultimo è un punto che impone un'urgente revisione del Regolamento di Dublino.

Il decreto-legge in esame affronta proprio molte delle questioni finora nominate. Vengono dettate disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di migrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione europea. L'esame in sede di Commissioni riunite ha consentito di ampliare l'elenco delle sedi di queste sezioni specializzate, portandole a un numero corrispondente a quello delle sedi di corte d'appello in Italia, quindi a 26. I magistrati assegnati a queste sezioni dovranno dimostrare di possedere, acquisire e mantenere aggiornate particolari competenze in materia di immigrazione, anche tramite appositi corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Prevedere un livello estremamente alto di specializzazione per tali magistrati, garantendo anche la loro formazione continua, risponde all'esigenza di disporre di professionisti preparati ad affrontare e risolvere i problemi che nella quotidianità si stanno oggi presentando nel rapporto con i migranti.

Inoltre, ricordo che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in precedenza decise con rito sommario di cognizione, saranno trattate con rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. Sono fatti salvi, comunque, casi particolari in cui il giudice deve sempre valutare quando l'udienza si debba comunque tenere.

L'esame in sede referente ha migliorato il testo originario anche sul fronte della ricorribilità alla Corte di cassazione per i provvedimenti del tribunale, introducendo misure che evitano un uso dilatorio di tale tutela, anche al fine di scongiurare un ingolfamento del funzionamento della Corte.

Altro importantissimo obiettivo delle novelle legislative è quello di favorire la celerità e la certezza del regime delle notificazioni e di agevolare lo svolgimento dei colloqui, utilizzando la videoregistrazione, anche secondo metodi a tutela della *privacy* dei migranti, introdotti in sede di esame nelle Commissioni.

Rispetto all'altro ordine di obiettivi che ho ricordato in precedenza, relativo alle esigenze di sicurezza e pacifica convivenza sociale, ricordo due norme. La prima prevede che chi abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare venga condotto in appositi punti di crisi presso i centri di prima accoglienza e che sia sottoposto al rilevamento delle impronte e alla fotosegnalazione. La seconda norma impone che il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento sia trattenuto nel centro dove è ospitato quando si ritenga che la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento stesso.

Parallelamente, mi piace ricordare la disposizione assolutamente virtuosa che introduce prospettive di impiego dei migranti che, volontariamente, possono contribuire a iniziative di utilità sociale per le collettività locali che li ospitano. L'avviamento al lavoro e il sentirsi parte di una comunità

costituiscono fattori fondamentali per il pieno rispetto dei diritti umani dei migranti e, allo stesso tempo, rappresentano il deterrente a quelle situazioni di emarginazione ed esclusione alla base delle tensioni sociali che registriamo nelle aree più impattate dal fenomeno migratorio.

Il provvedimento, d'altra parte, potenzia gli organismi amministrativi che esaminano le domande di protezione internazionale e prevede l'assunzione di funzionari con professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi e di inserimento al lavoro.

Potrei citare molte altre disposizioni positive, come quella che prevede una nuova ipotesi di rito abbreviato in caso di ricorsi di chi è stato espulso per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo; o ancora l'interconnessione delle banche dati ministeriali e delle Forze dell'ordine o la sospensione dei tributi per le imprese e i lavoratori autonomi dell'isola di Lampedusa, territorio da sempre al centro della pressione migratoria.

Per concludere, colleghi, il provvedimento risponde in modo urgente a problematiche legate alla gestione del fenomeno migratorio che sono diventate sempre più complesse negli ultimi mesi. Le norme introdotte dal Governo e perfezionate con il prezioso lavoro delle Commissioni riunite 1ª e 2ª, i cui componenti ringrazio sentitamente, rappresentano soluzioni efficaci ed equilibrate nell'assicurare un effettivo coordinamento degli interventi da organizzare nei confronti dei migranti in arrivo, nel garantire le tutele e i diritti degli stessi e nell'offrire ai cittadini delle aree più esposte al fenomeno migratorio la testimonianza che lo Stato è presente ed è al loro fianco.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alternativa popolare al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE).*

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretario, il Gruppo di Forza Italia è sconcertato di fronte a questa richiesta di fiducia. Signor Ministro, noi abbiamo molto apprezzato - e sa quando io personalmente lo abbia fatto - le sue dichiarazioni in materia di immigrazione e avremmo voluto, come abbiamo fatto con gli emendamenti, dare una mano al Governo perché ci fosse un provvedimento che avesse effettive conseguenze in materia di immigrazione. Siamo quindi un po' sconcertati di fronte a questo testo normativo che presenta alcune luci, ma molte ombre.

Noi abbiamo apprezzato il fatto che avete introdotto i centri di identificazione ed espulsione della dimensione in cui sono stati realizzati. Avete determinato in 250 l'aumento delle commissioni territoriali. Noi avevamo dato indicazioni perché fossero 400, ma la logica del Governo di esprimere parere contrario vi ha costretto, ieri pomeriggio, a correggere il maxiemendamento per la fiducia. Il parere della scheda tecnica vi ha indotto, cioè, a

introdurre una correzione per cui quei 250 devono considerati componenti delle commissioni. Bastava accogliere l'emendamento di Forza Italia e non avreste fatto una brutta figura.

In secondo luogo, io ho molto creduto alla volontà di accelerare i tempi che servono per la verifica di coloro che effettivamente hanno diritto di asilo, dei rifugiati. E ci eravamo immediatamente preoccupati di dire che, se in ogni distretto di corte d'appello realizziamo una sezione specializzata, è giusto che in ogni Provincia ci sia una commissione territoriale, in modo da ridurre i relativi tempi, e avevamo proposto di aumentare quel numero da 250 a 400.

Nello stesso tempo, però, noi dobbiamo condurre la battaglia sull'immigrazione su alcuni punti fondamentali. Manca nel provvedimento in esame - e mi auguro che lei, Ministro, ci metterà mano - qualsiasi precisazione sull'ingresso legale nel nostro Paese. Dobbiamo correggere la legge Bossi-Fini: come può ricordare, secondo tale normativa il cittadino straniero che è già nel nostro Paese deve tornare nel suo Paese d'origine. Qualcosa, quindi, non funziona, allora bisogna fare una riflessione. Una volta che creiamo un ingresso legale, dobbiamo però non permettere - come lei giustamente ha detto - l'accoglienza di tutti i migranti economici e avere le normative necessarie perché rientrino nei loro Paesi.

Dove, poi, il provvedimento è veramente folle? Con esso introduciamo una normativa distonica rispetto all'ordinamento attualmente esistente. Stiamo parlando di diritti soggettivi. Siamo convinti che anche gli stranieri, quelli che arrivano, hanno diritti soggettivi che vanno rispettati, e per fare questo era necessario tener conto dell'organizzazione del nostro ordinamento.

In tutte le materie che riguardano i diritti soggettivi anche dei cittadini italiani, nel caso in cui una commissione di tipo amministrativo riconosca o neghi un determinato diritto, quel provvedimento è impugnabile - esistono decine di casi nel nostro sistema - davanti alla corte d'appello.

Vi siete intestarditi con i tribunali, con una logica di specializzazione. Mi rivolgo a lei, Ministro, perché un Sottosegretario che sta al Ministero della giustizia dovrebbe sapere quello che le sto per dire.

Ormai non sono più necessari decreti del Presidente della Repubblica o modifiche legislative, poiché il Ministro della giustizia, con decreto ministeriale, ha la possibilità di determinare le piante organiche modificandole, in relazione ai flussi dei carichi di lavoro, anche due volte in un anno. Avevamo, quindi, proposto che il Ministro determinasse le piante organiche delle sezioni specializzate. Ma ci è stato risposto di no e che è già nel sistema. Che cosa significava determinare le piante organiche? Determinare quante persone dovevano far parte di ciascuna delle sezioni specializzate e avere così la possibilità di riutilizzare quelli che veramente hanno un'esperienza. Invece ci è stato detto di no. E la conseguenza è che questa normativa, com'è stata scritta, è un provvedimento tabellare, e cioè il presidente del tribunale, come qualsiasi altra sezione, dovrà determinare quali sono i giudici e il Consiglio superiore, nella valutazione della tabella, terrà conto di quanto ha detto il presidente del tribunale. Ma, dopo vent'anni che stiamo discutendo di queste argomentazioni, ormai i magistrati che si sono occupati della

materia si sono specializzati e hanno un'anzianità tale che devono andare in appello. Non potete bloccarli.

Qual è, allora, la ragione per la quale avete introdotto un sistema che, anche a chi lo legge, indipendentemente da quello che ho detto (ovvero che nel nostro sistema i diritti vanno tutelati in quel modo) appare come meno garantista? Eppure, abbiamo combattuto il terrorismo nel nostro Paese, senza alterare le regole che sono il fondamento del nostro Stato democratico; regole che imponevano che alla corte d'appello avevamo un organo collegiale, con l'opportunità di delegare uno dei membri del collegio per svolgere un'udienza, e avevamo la possibilità di avere un procedimento - lo avete individuato - della camera di consiglio, che era corretto. Questa situazione determina un'assurdità.

Abbiamo presentato emendamenti per dare una mano al Governo, ma voi mettete la fiducia; il che significa non avere la possibilità di discutere in questa sede.

Devo dirle, poi, Ministro, che mi aspettavo un'altra riflessione, che abbiamo sollecitato più volte sia in Commissione sia in Assemblea. Lei sa meglio di me che la protezione umanitaria è stata introdotta nel nostro Paese dalla legge Turco-Napolitano e rafforzata dal Governo Berlusconi, il quale aveva altresì garantito quello che io mi auguro lei faccia e che sta facendo, ossia instaurare rapporti con i Paesi del Nord Africa al fine di realizzare possibili centri presso quegli Stati. Che cosa è avvenuto, signor Ministro? Nel 2010, grazie all'impegno del Governo Berlusconi, abbiamo ridotto gli ingressi nel nostro Paese a 2.750. La protezione umanitaria aveva circa 4.000 beneficiari ed era giusto, quindi, rafforzarla. Lei, però, sa meglio di me che in tutti i Paesi europei non ci sono norme sulla protezione umanitaria. Esistono solo in Germania, dove il fenomeno, però, è particolarmente ristretto - come lei ben sa - visto che parliamo di numeri massimi che si aggirano intorno a 7.000. Da noi parliamo di 100.000 o più.

Noi avremmo dovuto fare una riflessione e chiederci se quella normativa è ancora attuale, se ha bisogno di una rilettura o di una riscrittura. Era questo il momento. Lei, infatti, sa meglio di me che quelli ai quali è riconosciuta la protezione umanitaria restano nel nostro Paese e, nell'ottica dei rapporti con altri Stati, non possiamo avere alcuna possibilità di mandarli in altri Paesi; nemmeno la Germania li prende, perché la nostra normativa è molto più ampia rispetto alla loro.

È questa la logica con la quale ci eravamo impegnati a dare una serie di indicazioni, che non erano per nulla ostruzionistiche: era solo un tentativo, a fronte di quello che abbiamo vissuto in questi anni, ossia una serie - ormai arrivano quasi a 100 - di decreti-legge e di voti di fiducia.

Pazienza, noi voteremo contro la fiducia per queste ragioni, ma le chiedo di impegnarsi sulle tematiche che ho appena citato, per apportare le correzioni necessarie. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

RUSSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, Ministri, quello che stiamo per votare è un provvedimento ambizioso. Il tempo dirà se tutte le soluzioni scelte saranno le più adeguate. Ma certamente in esso troviamo la dimostrazione che c'è ancora spazio e bisogno di una politica che guarda lontano, seria e coraggiosa; che non si rassegna al respiro corto e al consenso facile, perché sappiamo che sul tema dell'immigrazione il nostro continente si gioca oggi forse la sfida più decisiva, quella che definirà la sua stessa composizione sociale, la qualità del nostro continuare a vivere in comunità aperte e coese, il nostro ruolo nel mondo.

Credo allora che, per capire fino in fondo la qualità e il livello della scommessa di ciò che stiamo per approvare e delle politiche che il Governo sta promuovendo in queste settimane, sia necessario provare a cambiare prospettiva. Vorrei davvero, cari colleghi, che oggi votassimo guardando ad Agadez e a Berlino.

Agadez è una città del Niger sconosciuta alla stragrande maggioranza dei cittadini italiani, è la mecca dei trafficanti di donne e di uomini; un girone infernale attraverso il quale ogni anno passano almeno 150.000 disperati che sognano di raggiungere le coste libiche e poi il nostro Paese, non senza esser vittime di violenze, rapimenti, torture e schiavitù. È l'emblema di un fenomeno migratorio che riguarderà centinaia di milioni di persone nei prossimi anni in tutto il mondo e che ci costringe a elaborare strategie di lungo periodo, come provano ad esserlo quelle previste in questo provvedimento.

E poi c'è Berlino, perché l'accordo diplomatico fra Italia e Germania siglato la settimana scorsa, che coinvolgerà fortunatamente anche Austria e Svizzera (e, in prospettiva, Francia e Slovenia), vede finalmente alcuni dei principali Paesi europei affiancare l'Italia nella gestione dell'emergenza immigrazione.

Rivendichiamolo, per cortesia, tutti insieme: non si tratta di concessioni generose nei confronti del nostro Paese, ma dei primi frutti di un proficuo lavoro diplomatico che vedrà come primo risultato l'accoglienza di 500 rifugiati al mese da parte tedesca nell'ambito del piano europeo di ricollocamento. Ma soprattutto è il riconoscimento del ruolo che l'Italia si è assunta negli ultimi anni come Paese di primo arrivo dei migranti e, al tempo stesso, degli errori che molti *partner* hanno compiuto nel lasciar solo il nostro Paese, trincerandosi dietro i meccanismi europei, Dublino *in primis*, ritardando per troppo tempo la ricerca di una soluzione condivisa.

### **Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,07)**

(Segue RUSSO). In questo senso, quella che votiamo può essere davvero una buona norma, che fa fare all'Italia e all'Europa un passo avanti per uscire dalla logica dell'improvvisazione e dell'emergenza; una norma che ci fa essere più protagonisti nel contesto internazionale, che ci rende più credibili, anche perché accompagna iniziative politiche importanti, come quelle svolte dal ministro Minniti in Libia, che spingono i nostri *partner* a seguirci su un percorso virtuoso.



E tutto ciò accadrà anche grazie alle novità introdotte da questo provvedimento, al fatto che viene prevista l'istituzione di sezioni specializzate in materia di migrazione, protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; sezioni nelle quali i magistrati, dotati di specifiche competenze e ai quali verrà assicurata una formazione continua dedicata, potranno rispondere all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali. E in questa direzione vanno anche le nuove procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale.

Vogliamo dirlo con grande chiarezza: il nostro sarà un Paese che non chiuderà mai le porte a coloro che ne hanno diritto, a partire da quei minori non accompagnati che sono i più deboli fra i deboli, e sui quali noi ribadiamo che non faremo sconti a nessuna facile propaganda, perché sappiamo che su questi principi e valori si gioca la dignità e il profilo di civiltà del nostro Paese.

Con altrettanta chiarezza, però, vogliamo dare agli italiani un altro messaggio: questo provvedimento nasce dalla consapevolezza che un Paese come il nostro può accogliere solo se è in grado di valutare rapidamente chi ha davvero diritto di rimanere e chi questo diritto non ha, e che è necessario ottenere una risposta a tale quesito in tempi ragionevoli. Superare il vuoto dell'attesa, i tempi morti dovuti a lentezze procedurali, anche offrendo l'opportunità di un impegno a favore della comunità da cui si è ospitati, è un passaggio obbligato che dobbiamo alla dignità dei richiedenti asilo, i quali non possono rimanere parcheggiati per anni senza notizie certe sul loro futuro. Ma lo dobbiamo anche alla dignità delle nostre comunità che ci chiedono elementi di certezza, a partire dal fatto che chi non ha diritto o infrange le nostre leggi deve essere ricondotto celermente nel Paese di provenienza.

Da questo punto di vista vogliamo ribadire - e mi rivolgo anche alla collega De Petris - che i centri di permanenza per rimpatri saranno cosa distinta e distante dai vecchi CIE; anzi, questo procedimento chiude i CIE individuando 1.600 posti riservati unicamente alle persone in attesa di essere rimpatriate, persone per le quali sia stato chiarito che si trovano al di fuori del perimetro della legge o che costituiscono un potenziale rischio per la sicurezza del Paese.

Colleghi, è evidente che questo decreto-legge, e ancor più quello di cui discuteremo nelle prossime settimane, affronta anche il tema difficile e decisivo della sicurezza. Vogliamo affrontarlo senza tabù, perché sappiamo che solo garantendo sicurezza sapremo creare reali occasioni di accoglienza che arricchiscono il nostro Paese senza che ci siano fenomeni di rigetto. La sicurezza, infatti, è tra i principi fondativi di una democrazia ed è un tema che può e deve avere piena cittadinanza a destra come a sinistra. È un bene comune e come tale va tutelato e riguarda soprattutto i più deboli e i loro diritti di libertà. Voglio dire ad alcuni che pensano di eccitare gli animi giocando con la paura delle persone che è triste il Paese che costringe i propri cittadini anche solo a pensare di comprare una pistola o un fucile per difendere la propria casa o il proprio negozio. Quello è il *far west*. Non è la cultura di convivenza di cui siamo orgogliosi. Noi vogliamo difendere i capisaldi del nostro vivere in comunità aperte, solidali, sicure perché basate sul reciproco rispetto, sul dialogo e sulla collaborazione fra diversi.

Quello che stiamo affrontando - non nascondiamocelo - è un fenomeno gigantesco e inedito. È normale che faccia paura. Voglio essere onesto: fa paura a noi che dobbiamo provare a gestirlo con scelte politiche che avranno conseguenze sulle prossime generazioni. Così come fa paura ai tanti operatori della sicurezza e del sociale che sono in prima linea e fa paura ai cittadini, soprattutto quelli più deboli, che sperimentano, talora con un senso di solitudine, gli effetti dei repentini cambiamenti nelle vicende globali che entrano spesso violentemente nelle loro vite. Il provvedimento che stiamo votando va proprio in quella direzione e per questo è buona politica.

L'Italia può e deve essere un laboratorio e un modello avanzato di gestione di questi fenomeni. È una vocazione obbligata la nostra: ce lo dice la nostra collocazione geografica. Ma allora mettiamo in campo tutte le nostre migliori energie e risorse. Diamoci l'obiettivo ambizioso di dimostrare all'Europa e al mondo come si conciliano accoglienza e sicurezza, impegno umanitario e programmazione sostenibile dei flussi, lotta agli imperi economici che vivono del traffico odioso di donne e di uomini e integrazione di chi chiede solo di essere un buon cittadino italiano.

Noi siamo già orgogliosi di ciò che il nostro Paese ha saputo dimostrare prima col Governo Letta e poi con quello guidato da Matteo Renzi, con l'operazione Mare nostrum e con Triton. Siamo orgogliosi del fatto che in Europa la voce del Governo italiano, in un isolamento che a volte ha sfiorato la solitudine, abbia saputo ricordare che, prima di essere un problema, le donne e gli uomini sui barconi erano esseri umani, meritevoli come noi di un'opportunità di vita dignitosa. E, se non facciamo questo per le nostre comuni radici cristiane (il Vangelo recita: «Ero forestiero e mi avete accolto»), possiamo ricordare che noi europei condividiamo un'apertura all'altro che nasce nell'umanesimo di tante donne e tanti uomini di cultura, che hanno segnato la nostra civiltà millenaria, e nella rivoluzione francese, che più di duecento anni fa fondava libertà e uguaglianza sul valore della fraternità universale.

Signor Presidente, vorremmo che questo provvedimento parlasse agli italiani e dicesse loro cose molto semplici ma, al tempo stesso, estremamente chiare in un tempo di sfide magnifiche e terribili. Dobbiamo dire ai nostri concittadini che la buona politica ha un'idea ambiziosa per affrontare un fenomeno epocale come quello delle migrazioni; che non prendiamo in giro i cittadini dicendo loro che ci sono ricette semplici e a buon mercato per problemi tanto complessi; che siamo consapevoli che la vita nelle periferie delle nostre città, in molti posti di lavoro, nelle scuole dei nostri figli, sta cambiando a una velocità mai sperimentata e che tutti noi abbiamo bisogno di essere rassicurati sul fatto che questo non si trasformerà necessariamente in una minore sicurezza; che questo cambiamento non stravolgerà le nostre abitudini, i nostri stili di vita, i valori in cui crediamo e che caratterizzano il nostro essere comunità.

Ma vorremmo - permettetemi di dirlo - che da questo Parlamento arrivasse un segnale di unità, pur nella legittima diversità di opinioni e di soluzioni tecniche, per dimostrare che i timori degli italiani non restano inascoltati da parte della politica, ma al tempo stesso siamo capaci di prenderci un impegno a non trasformare le preoccupazioni di futuro dei cittadini in

motivo di propaganda e di scontro strumentale. Su temi così importanti per il futuro di tutti non ci dovremmo dividere.

È con queste convinzioni e con questi auspici che il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore del provvedimento oggi all'esame di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Longo Fausto Guilherme).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico informatico «Falcone-Righi» di Corsico, in provincia di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2705 e della questione di fiducia (ore 11,16)**

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice De Pin).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice De Pin.

SIBILIA, *segretario, fa l'appello.*

*Rispondono sì i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Brogna, Bubbico  
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Corsini, Cuca, Cuomo  
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, Del Barba, Di Biagio, Di Giacomo, D'Onghia  
Esposito Stefano  
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filip-pin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi  
Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti  
Ichino, Idem  
Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto, Guilherme, Lucherini, Lumia  
Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti  
Naccarato, Napolitano, Nencini  
Olivero, Orrù  
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato  
Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta  
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta  
Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti  
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari  
Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller.

*Rispondono no i senatori:*

Airola, Alicata, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini  
Barani, Barozzino, Bernini, Bertacco, Bignami, Blundo, Boccardi, Boccchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli  
Calderoli, Caliendo, Candiani, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Compagnone, Consiglio, Crimi  
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Di Maggio, Divina  
Fasano, Ferrara Mario, Floris  
Gaetti, Gibiino, Giovanardi, Giro  
Iurlaro  
Langella, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi  
Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Minzolini, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini  
Nugnes  
Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Quagliariello  
Razzi, Rossi Mariarosaria  
Santangelo, Schifani, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Serafini, Serra,  
Sibilia, Simeoni, Stucchi  
Tarquinio, Tosato, Tremonti  
Vacciano, Volpi  
Zin, Zizza, Zuffada.

*Si astengono i senatori:*

Conti

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico e tecnologico «Gaetano Salvemini» di Molfetta, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	260
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	145
Contrari	107
Astenuti	1

### **Il Senato approva.**

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 13.

**Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,05*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705) (V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (2705)  
(Nuovo titolo)**

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900 (testo corretto)

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

*Emendamento 1.900 (testo corretto) (in formato PDF) (vedi annesso)*

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

## ARTICOLI DA 1 A 23 DEL DECRETO-LEGGE

## Capo I

ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

## Articolo 1.

*(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)*

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione euro-

pea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

#### Articolo 2.

##### *(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)*

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

#### Articolo 3.

##### *(Competenza per materia delle sezioni specializzate)*

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei prov-



vedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.

#### Articolo 4.

##### *(Competenza territoriale delle sezioni)*

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate secondo il seguente criterio:

a) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Bari è competente la sezione specializzata di Bari;

b) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche è competente la sezione specializzata di Bologna;

c) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Brescia è competente la sezione specializzata di Brescia;

d) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Sardegna è competente la sezione specializzata di Cagliari;

e) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: è competente la sezione specializzata di Catania;

- f)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Calabria è competente la sezione specializzata di Catanzaro;
- g)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Toscana e Umbria è competente la sezione specializzata di Firenze;
- h)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Basilicata e del distretto della Corte di appello di Lecce è competente la sezione specializzata di Lecce;
- i)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Milano è competente la sezione specializzata di Milano;
- l)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: è competente la sezione specializzata di Palermo;
- m)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Lazio e della Regione Abruzzo è competente la sezione specializzata di Roma;
- n)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Campania e Molise è competente la sezione specializzata di Napoli;
- o)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è competente la sezione specializzata di Torino;
- p)* quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto è competente la sezione specializzata di Venezia.

2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.

4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.

5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Articolo 5.

*(Competenze del Presidente della sezione specializzata)*

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Capo II

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

Articolo 6.

*(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

*3-bis.* Salvo quanto previsto ai commi *3-ter* e *3-quater*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione.

*3-ter.* Quando il richiedente è accolto o trattenuto nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono notificati, in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione mede-

sima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la consegna di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilità dello stesso, il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

*3-quater.* Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento possono altresì eseguirsi, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine indicato dal richiedente. L'atto o il provvedimento è notificato nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non è consegnabile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica della Commissione territoriale diviene disponibile l'avviso di mancata consegna a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

*3-quinquies.* Quando la notificazione è eseguita ai sensi dei commi *3-bis*, secondo periodo, *3-ter*, quarto periodo, e *3-quater*, terzo periodo, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

*3-sexies.* Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

*3-septies.* Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma *3-ter*, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;

*b)* all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.»;

*c)* l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Verbale del colloquio personale*). - 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, ve-

rifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;

d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4»;

e) all'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;

f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-*bis*»;

2) al comma 2-*bis*, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-*bis*, commi 4 e 13»;

g) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis*. - (*Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale*). – 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *c*).

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), del comma

3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*).

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

*a*) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

*b*) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

*c*) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando la videoregistrazione non è resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera *b-bis*), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti



di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

#### Articolo 7.

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

c) l'articolo 19 è abrogato;

d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.- *(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia)*. – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

#### Articolo 8.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata

presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-*bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;

4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (*Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale*). – 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.»

#### Articolo 9.

(*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale*)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato

membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) all'articolo 29:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»;

2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

#### Articolo 10.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)*

1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente,

delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

#### Articolo 11.

*(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)*

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

#### Articolo 12.

*(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)*

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla

terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018.

#### Articolo 13.

*(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

#### Articolo 14.

*(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)*

1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060 per l'anno 2018, di euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019.

#### Capo III

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÈ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

#### Articolo 15.

*(Rifiuto di ingresso)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di

informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.»

2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *q-quater*), è inserita la seguente: «*q-quinquies*) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).».

#### Articolo 16.

*(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)*

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-quinquies*) è inserita la seguente:

«*m-sexies*) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:».

#### Articolo 17.

*(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter* *(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)*. – 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.»

#### Articolo 18.

##### *(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)*

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*septies*. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.»

2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

#### Articolo 19.

##### *(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)*

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».



2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI --- Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

## Articolo 20.

*(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)*

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

## Articolo 21.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, numeri 2), 3) e 4), e *c)*, e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 22.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a)*, *b)* ed *e)*, 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

*a)* quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

*b)* quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 23.

#### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 21 marzo 2017 e all'Annesso II del 23 marzo 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 795 .



Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Conte, Cotti, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Fattori, Fazzone, Ferrara Elena, Gasparri (*dalle ore 9.45*), Gentile, Lezzi, Malan, Mattesini, Mauro Mario Walter, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Taverna, Turano, Vicari e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Arrigoni, Dalla Tor, Di Biagio, Longo Fausto Guilherme, Micheloni, Mussini, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Buemi e Giarrusso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Gambaro e Orellana, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per partecipare a una conferenza internazionale.

**Interpellanze**

FAVERO, PUPPATO, PEZZOPANE, ANGIONI, MOSCARDELLI, Stefano ESPOSITO, SAGGESE, SANTINI, FASIOLO, GINETTI, ZANNONI, Mauro Maria MARINO, PADUA, VALDINOSI, FATTORINI, SANGALLI, VACCARI, CUCCA, ALBANO, COCIANCICH, CUOMO, ORRÙ, FILIPPIN, DI BIAGIO, TOMASELLI, Luigi MARINO, CALEO, MUNERATO, BELLOT, ASTORRE, D'ADDA, SOLLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

l'Aero Club d'Italia (AeCI) è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

l'incarico di presidente dell'AeCI è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i suddetti Ministri;

l'ente è finanziato con contributi del Coni, dei Ministeri vigilanti e con le tariffe a carico di titolari di attestati e proprietari di apparecchi per il volo da diporto sportivo e le quote corrisposte da affiliati e altri utenti dell'ente;

considerato che:

l'attuale presidente dell'AeCI, l'architetto Giuseppe Leoni, è stato condannato, il 14 dicembre 2016, per peculato alla pena di anni 3 di reclu-

sione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ad una pena pecuniaria;

lo stesso presidente Leoni era stato già condannato il 16 novembre 2016 dalla Corte dei conti per danno erariale;

rilevato che:

il consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), attraverso la delibera n. 248 del 1° marzo 2017, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha deliberato l'inapplicabilità al presidente dell'Aero Club d'Italia dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2013, in quanto soggetto non dotato di poteri di gestione, richiesti dall'art. 1, comma 2, lett. *l*), del decreto legislativo n. 39 del 2013, affinché possa configurarsi l'ipotesi di inconfiribilità prevista dal successivo art. 3, comma 1, lett. *b*);

il consiglio ha tuttavia ritenuto applicabile al presidente dell'AeCI, in quanto membro del massimo organo rappresentativo del consiglio nazionale del Coni, l'art. 11 del codice di comportamento sportivo del Coni, che prevede la sospensione cautelare per i componenti dello stesso comitato che "sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale";

fra i delitti di cui al richiamato allegato A sono ricompresi anche quelli contro la pubblica amministrazione, nella specie l'art. 314 del codice penale che punisce il reato di peculato, ovvero lo stesso reato a cui il presidente dell'AeCI è stato condannato lo scorso dicembre;

considerato inoltre che:

a seguito di un ricorso straordinario proposto da FIVL (Federazione italiana volo libero) e altri, contro Aero Club d'Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2015, è stato ritenuto illegittimo l'attuale statuto dell'AeCI (rinnovato dal presidente Leoni nel 2013) nella misura di cui al parere del Consiglio di Stato n. 280/14, e cioè proprio in merito alla composizione del consiglio direttivo dell'ente;

di fronte a tale disposizione, l'AeCI è rimasto inattivo e non ha ancora adempiuto alle previste modifiche statutarie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quale sia la loro valutazione in merito;

quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare nei confronti del presidente dell'Aero Club d'Italia, per cui l'Anac ha ritenuto applicabile l'art. 11 del codice di comportamento sportivo del Coni, che ne prevede la sospensione cautelare in quanto già condannato per il reato di peculato alla pena di anni tre di reclusione oltre all'interdizione dai pubblici uffici;

quali iniziative di propria competenza intendano adottare, affinché l'AeCI effettui le modifiche statutarie stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2015, nei limiti indicati nel parere del Consiglio di Stato n. 280/14.

(2-00457 *p. a.*)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BERTOROTTA, DONNO, ENDRIZZI, SANTANGELO, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, SERRA, GAETTI, MANGILI, MORRA, LEZZI, MORONESE - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

(4-07281)

(Già 2-00386)

DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il numero delle adozioni in Italia ha subito un importante contenimento: sebbene tra il 2014 ed il 2015 vi sia stata una timida flessione in rialzo, il crollo del numero di procedure adottive è prossimo al 50 per cento, dal 2010 al 2015;

sebbene si continui a rintracciare in molteplici ragioni quelle legittimanti il contenimento, *in primis* correlate all'indisponibilità economica delle famiglie in uno scenario di evidente crisi, non si può astrarre l'analisi di tale *trend* dallo scenario legislativo e amministrativo entro il quale sono disciplinate le procedure adottive e che afferiscono, in particolare, al *deficit* funzionale che ha condizionato l'operatività della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) nell'ultimo triennio;

nello specifico, risultano evidenti le disfunzioni del sistema italiano, legate a una frammentazione di informazioni, assenza di collegialità degli organi competenti, assenza di confronto e prospettive programmatiche finalizzate alla migliore attuazione della *mission* delle adozioni internazionali;

la consapevolezza di tale scenario è stata conclamata da una molteplicità di iniziative politico-parlamentari tutte orientate a segnalare la sofferenza del comparto e la sussistenza di una molteplicità di vincoli e limiti tali da condizionare le dinamiche di accesso e attuazione delle procedure adottive in Italia e la compromissione dell'operatività degli addetti ai lavori, in particolare enti ed associazioni: malgrado atti di sindacato ispettivo, iniziative e appelli, la CAI, nel corso degli ultimi anni, non ha dato riscontri alle famiglie adottive, nonché alle associazioni che operano per la difesa dei diritti dei minori abbandonati;

a tale scenario si aggiunge il fatto che lo scorso 13 febbraio 2017 è scaduto il mandato triennale della vice presidente della Commissione, dottoressa Silvia Della Monica, e a distanza di oltre un mese non risultano essere state delineate, ufficialmente, prospettive di riorganizzazione e soprattutto non si procede all'individuazione della nuova nomina apicale, determinante per il corretto funzionamento di una struttura che negli ultimi anni è stata oggetto di un'inaudita *impasse* operativa, commentata e monitorata con una molteplicità di atti parlamentari;

a ciò si aggiunge il fatto che si rincorrono sulla scena mediatica ipotesi, più o meno attendibili, di profili "candidati" per il mandato, ma il silenzio del Governo sembra confermare l'insussistenza di un progetto chiaro, con il rischio di procrastinare, oltre tempo, uno scenario già complesso e

devastante, entro cui è stato trascinato il comparto delle adozioni internazionali, che, di contro, meriterebbe un celerità operativa e funzionale da parte dell'organo istituzionale di riferimento;

sul tema del futuro del comparto e del *deficit* funzionale della CAI, al momento è anche riscontrabile una sorta di "trincea mediatica", nella quale si osserva la contrapposizione tra soggetti istituzionali e addetti ai lavori, attraverso la quale si diffonde la cultura del sospetto e della confusione, in uno scenario che meriterebbe trasparenza, chiarezza e correttezza: tutto questo risulta essere notevolmente in contrasto con quanto discusso nell'ambito del piano nazionale infanzia e adolescenza, che ha, come obiettivo generale, il rafforzamento "della genitorialità attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazione di vulnerabilità attraverso l'azione di sostegno alla genitorialità nei diversi contesti di vita" e tra le cui azioni è prevista l'"Attivazione di un tavolo permanente inter-istituzionale sullo stato di attuazione, sulla valutazione e su eventuali necessità di aggiornamento della L. 184/83 e s.m.i. che operi attraverso il confronto con le associazioni familiari impegnate nel settore, gli enti autorizzati e gli ordini professionali interessati che veda tra i promotori, tra gli altri, la stessa CAI, i Dicasteri Competenti e le associazioni del terzo settore";

un ulteriore limite del comparto si riscontra nell'esigenza di collocazione dello stesso nello scenario istituzionale più consono: infatti il comparto afferente alla gestione delle adozioni internazionali dovrebbe rientrare nella sfera d'azione della politica estera italiana e, in quanto tale, delineata, con strategie e *mission* specifiche, dalle linee programmatiche del Governo ciò comporterebbe, *in primis*, lo spostamento della CAI dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

*l'impasse*, delineata in premessa ed evidenziata in molteplici atti parlamentari, che condiziona la gestione istituzionale della disciplina delle adozioni internazionali e l'assenza di una proposta sistemica e programmatica da parte del Governo, lascia quasi supporre che sussista una volontà più o meno recondita di scardinare l'attuale configurazione, legislativa ed amministrativa, del comparto, al fine probabilmente di soppiantare l'attuale scenario con altri modelli riorganizzativi, ad esempio quello di gestione totalmente pubblica del comparto, o con l'ipotesi di favorire la promozione di formule alternative di genitorialità, *in primis* quella afferente al variegato settore della maternità surrogata, con il conseguente esito, discutibile, di ridimensionare ulteriormente e in maniera drastica la mole di domande di adozioni, probabilmente non considerate più come valore aggiunto per il tessuto sociale italiano,

si chiede di sapere:

come si intenda affrontare *l'impasse* relativa alla CAI, così come delineata in premessa e in molteplici atti di sindacato ispettivo, e se vi sia l'intenzione sul breve periodo di indicare un nuovo vice presidente;

se si intenda avviare un percorso di riforma del comparto amministrativo delle adozioni internazionali, che preveda, tra l'altro, la transizione



della CAI presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

quale sia il valore che si intende dare al comparto delle adozioni internazionali, attualmente scenario di abbandono istituzionale, su cui urge un percorso di riforma legislativa invocata da tutti gli addetti ai lavori e se si intenda avallare questa istanza.

(4-07282)

DI BIAGIO, MICHELONI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

risulta al momento in corso presso le competenti direzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un'istruttoria, che ha condotto all'individuazione e conseguente definizione della percentuale di adeguamento retributivo degli stipendi del personale a contratto operativo, presso determinate sedi, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 2000, che attendono siffatta rimodulazione da oltre un decennio;

in molti Paesi, oggetto dei potenziali riadeguamenti, vi è un ritardo maturato da parte dell'amministrazione anche di 16 anni, con notevole nocumento dei lavoratori direttamente coinvolti, sebbene nel corso degli anni siano state molteplici le iniziative sindacali, politiche e diplomatiche (con interventi sollevati dagli stessi ambasciatori *in loco*) a cui non ha fatto seguito alcun attuativo;

in particolare, facendo riferimento alla situazione francese, si ritiene opportuno segnalare come nel 2015 sia stato accordato un riadeguamento retributivo del 3 per cento esclusivamente al personale avente contratto disciplinato dalla legge locale, e nel 2016 sia stato accordato un riconoscimento alle retribuzioni degli impiegati, aventi contratto regolato dalla legge italiana, assunti dopo il 1997, mentre per gli impiegati aventi contratto regolato dalla legge italiana, assunti prima del 1997, che hanno avuto l'ultimo riadeguamento nel 2001, sebbene in attesa di intervento sulle retribuzioni, legittimato anche da precise indicazioni dell'ambasciatore italiano *in loco* in ragione dell'aumento del costo della vita locale, non hanno ricevuto alcun riconoscimento;

vale la pena segnalare che ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 103 del 2000, ai fini della determinazione dei legittimi adeguamenti, si terrà conto "delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS" inoltre il medesimo articolo dispone che "La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita" e ulteriormente "Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita";

pertanto, la normativa vigente, per quanto notevolmente vincolata ad un approccio discrezionale nella determinazione della sussistenza delle con-

dizioni legittimanti l'adeguamento e nella definizione della percentuale retributiva da accordare, evidenzia l'opportunità di adeguare le retribuzioni all'evoluzione di molteplici parametri: al di là della qualità della norma, si evidenzia quanto l'amministrazione non tenga conto della normativa attualmente in vigore;

risulta agli interroganti che le motivazioni addotte dall'amministrazione, ostantive al riconoscimento, afferiscono al fatto che i dati inseriti nelle tabelle stipendiali, compilate a seguito delle rilevazioni eseguite operando un confronto con le rappresentanze straniere *in loco* ai fini delle determinazioni della condizione retributiva degli operatori italiani in relazione ai parametri di riferimento, non siano tali da legittimare il riadeguamento di cui alla citata norma;

di contro, però, risultano essere stati accordati adeguamenti retributivi anche del 4 per cento al personale operante presso sedi, nel caso di specie Repubblica di San Marino, inserita nella lista degli adeguamenti *in fieri* per il 2017, dove non sussistono le condizioni previste per legge, tali da legittimarne la *ratio*, *in primis* perché non esistono rappresentanze straniere con le quali operare un confronto;

sarebbe pertanto auspicabile ed opportuna ad avviso degli interroganti una valutazione accurata del contesto socio-economico in cui opera il personale a contratto a legge italiana assunto prima del 1997 nelle strutture diplomatico-consolari nel territorio francese, che vive una situazione di vistoso disagio, non essendo destinatario di rimodulazione da 15 anni e vivendo una condizione di oggettivo disagio dovuta alla sperequazione sussistente tra i parametri socio economici ed il costo della vita e la propria retribuzione, configurata al ribasso;

merita una riflessione, al di là del caso di specie, la situazione che condiziona il personale, sia a legge locale che a legge italiana, che presta servizio e vive, tenuto soprattutto di quei Paesi che detengono i costi di permanenza sociale, come quello della sanità e scolastici più elevati e che, pertanto, comportano un livello di attenzione maggiorata da parte dell'amministrazione nei meccanismi di riconoscimento di eventuali, legittimi ed opportuni adeguamenti retributivi;

in questa prospettiva, merita una riflessione la fattispecie svizzera, dove gli impiegati con contratto regolato dalla normativa locale, retribuiti in euro, hanno ricevuto un irrisorio adeguamento nel 2015, ben distante dalle legittime esigenze, mentre quelli retribuiti in valuta locale, attendono un riadeguamento dal 2008 ed in riferimento al rinnovo della richiesta non sono stati forniti riscontri, sebbene lo scenario sia particolarmente critico, data la condizione di sperequazione tra le retribuzioni di questi ed il valore del costo della vita locale;

non si può ulteriormente trascurare la situazione tedesca, dove gli impiegati, con contratto disciplinato dalla legge italiana, attendono da quasi 10 anni un riadeguamento e per i quali i dati annoverati nelle citate tabelle stipendiali elaborati dall'ambasciata di Berlino legittimerebbero un riadeguamento anche minimo configurabile nel 2 per cento e per il quale si attendono riscontro dall'amministrazione;

per questa ragione, in uno sguardo di insieme, tenendo anche conto delle criticità che attualmente condizionano anche i lavoratori operanti per l'amministrazione in altri contesti, sarebbe opportuno avviare una riforma del decreto legislativo n. 103 del 2000, e nello specifico gli articoli 154 e 157, al fine di individuare meccanismi certi di adeguamento retributivo dei lavoratori, poiché assoggettati a parametri di riferimento non influenzabili da atti discrezionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;

se intendano intervenire, concedendo un legittimo riadeguamento in Francia, in Svizzera e Germania, in ragione delle criticità evidenziate;

se intendano procedere ad una riforma della disciplina, in particolare per quanto concerne il portato degli articoli 154 e 157 del decreto legislativo n. 103 del 2000.

(4-07283)

MARINELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che i dati raccolti recentemente da Federfarma sull'utilizzo della pillola dei 5 giorni dopo destano scalpore per le dimensioni assunte dal fenomeno. Le vendite nel 2016 sono cresciute del 96 per cento in 10 mesi. Rispetto al 2014 sono aumentate di 15 volte. Dopo che l'Italia ha tolto l'obbligo di ricetta, si acquista una compressa ogni 2 minuti;

considerato che:

il *record* di vendite è stato raggiunto dopo la tormentata liberalizzazione del farmaco. Dal 9 maggio 2015 chi vuole avere la pillola non deve più presentare nessuna prescrizione, tantomeno un *test* medico che accerti uno stato di non gravidanza, come avveniva fino ad allora. L'obbligo resta solo per le minorenni;

la liberalizzazione è avvenuta a seguito della decisione dell'Agenzia del farmaco (Aifa) assunta per allineare l'Italia al resto d'Europa. Già nel gennaio 2015, infatti, la Commissione europea aveva dato indicazione di distribuire in farmacia, senza prescrizione medica, il farmaco perché ritenuto sicuro e più efficace, se usata durante le 24 ore successive al rapporto sessuale a rischio. L'Aifa, di conseguenza, ha liberalizzato il farmaco in rottura con il Consiglio superiore di sanità;

l'impennata di vendite è il segnale di un'Italia in cui la prevenzione della gravidanza indesiderata incespica, soprattutto tra le ventenni, e nella quale non c'è una cultura consapevole della procreazione. Ci si affida a metodi risolutivi d'emergenza e non a una vera programmazione o meno delle gravidanze. La battaglia di un'informazione corretta è lontana dall'essere vinta;

i dati emersi si prestano a numerose riflessioni. Una relazione del dicembre 2016 dello stesso Ministero della salute mette in relazione la riduzione del numero degli aborti con l'aumento delle vendite di questo farmaco (meno 9,3 per cento rispetto al 2014). E nella divulgazione del farmaco si dice spesso che non è una pillola abortiva, ma un contraccettivo d'emergenza, da prendere entro 120 ore dal rapporto a rischio;

c'è il pericolo, però, di giocare non solo con le parole, ma anche con la salute delle ragazze e di dire una bugia scientifica. Il meccanismo chimico della pillola dei 5 giorni dopo è quello di rendere inospitale l'endometrio per l'annidamento dell'embrione di circa una settimana, 10 giorni. Il meccanismo è semplice: il piccolo embrione cerca un annidamento endometriale per l'impianto per 9 mesi, ma viene bloccato perché questo farmaco è un anti-progestinico, blocca i recettori del progesterone, l'ormone che serve all'embrione per annidarsi. Lo attesta il meccanismo e anche la formula chimica, che è praticamente identica a quella della pillola abortiva Ru486. In poche parole, si tratta di un farmaco abortivo;

questi dati sono tutt'altro che trionfalistici, attestano al contrario il completo fallimento della cultura della contraccezione; chiamare il farmaco come contraccettivo "d'emergenza" sul bugiardino, usarlo come tale e venderlo come un normale farmaco da banco è indice di una schizofrenia culturale: la tachipirina 1000, paradossalmente, necessita di prescrizione medica, un medicinale come la "elleOne", il nome commerciale della pillola, no;

peccato che gli effetti collaterali ci siano e siano gli stessi riscontrati, dopo l'assunzione pillola del giorno dopo, dalle coliche addominali alla nausea. Ma ciò di cui non si parla per nulla sono gli effetti a lunga distanza sulla fertilità delle donne. Nessuno sta conducendo a questo proposito studi seri, chiunque faccia il medico e segue la storia di una paziente può notare oggi gli effetti collaterali da abuso di questi farmaci sull'apparato gastroenterico, ma nel tempo emergeranno anche quelli sul ciclo ovarico e ormonale delle donne che li assumono. Molte donne assumono questi preparati anche quando non ce ne è bisogno per "sicurezza", questo non fa che rovinare l'apparato riproduttivo. Anche per questo motivo, a parere dell'interrogante, non risulta corretto mettere in relazione la riduzione del numero degli aborti con l'aumento delle vendite di questo farmaco: gli aborti calano, sì, ma per perché la popolazione sta diventando meno fertile. E le donne che arrivano all'interruzione volontaria di gravidanza arrivano sempre più spesso da una storia contraccettiva che non ha funzionato;

inoltre, nessuno può verificare gli abusi, non esiste nemmeno una tracciabilità delle prescrizioni mediche. Qualunque medico ginecologo, guardia medica, dermatologo può prescrivere il farmaco, qualunque maggiorenne può procurarlo a una ragazza che abbia meno di 18 anni;

considerato che, a parere dell'interrogante, la velata ipocrisia che compare nell'analisi dei dati che circolano in questi giorni sui quotidiani serve unicamente a mascherare un fenomeno estremamente preoccupante. Bisogna dare alle cose il loro nome: l'uso senza prescrizione e senza freni della pillola dei 5 giorni dopo comporta una strisciante e mai annunciata autorizzazione all'aborto continuo e ripetitivo, senza tenere per nulla in considerazione la salute della donna, che dovrebbe essere centrale in qualsiasi approccio medico. La parola d'ordine è prevenzione e comunicazione: bisogna parlare del tema e diffondere la cultura del dialogo e non della vergogna. È necessario informare le donne del fatto che non assumono con questo medicinale un integratore vitaminico, ma un medicinale a tutti gli effetti, che potrebbe causare serie disfunzioni per l'organismo e comportare effetti negativi nel medio e lungo periodo. Soprattutto nei confronti delle nuove

generazioni c'è bisogno di instaurare un dialogo aperto col quale si rendano i giovani consapevoli dell'eccezionalità dell'uso di questa tipologia di farmaco, che non può e deve sostituire l'utilizzo dei normali contraccettivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare un'istruttoria conoscitiva sul fenomeno ed adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'abuso del farmaco;

se non sia il caso di subordinare l'adozione del farmaco, dopo un certo numero di utilizzi all'anno, al possesso della prescrizione medica;

se non sia opportuno avviare campagne d'informazione sul tema, per far comprendere come il meccanismo generato dal farmaco e la sua formula chimica siano praticamente identici a quella della pillola abortiva Ru486, ossia caratteristiche di un farmaco abortivo, piuttosto che di un contraccettivo d'emergenza, con pesanti effetti collaterali e ricadute negative sulla salute delle donne.

(4-07284)

DE POLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da un recente rapporto dell'ufficio studi della Confartigianato Imprese Veneto, emergerebbe un quadro dettagliato e desolante della situazione dei tribunali regionali veneti che risultano avere organici sottodimensionati di giudici e personale amministrativo;

nel 2016, in Veneto, i procedimenti aperti sono stati 137.000 con un giudice ogni 18.000 abitanti, con rapporto di un magistrato ogni 1.804 imprese e ogni 17.571 abitanti: ogni giudice civile ha potenzialmente in carico oltre il 50 per cento in più di aziende e di popolazione, con Treviso e Vicenza "maglia nera" per carichi di lavoro;

sebbene più o meno un anno fa il Ministro *pro tempore* della giustizia annunciasse l'imminente assegnazione alla Regione Veneto di 30 giudici, soprattutto a Treviso e Vicenza, in previsione delle cause per le banche popolari, a tutt'oggi l'organico è stato incrementato soltanto di qualche unità;

la lentezza e l'inadeguatezza della giustizia rappresentano un grosso ostacolo alla competitività delle aziende venete e correggere questo squilibrio renderebbe più rapido ed efficiente il sistema, con un positivo impatto economico in uno dei territori più produttivi d'Italia,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per attuare il previsto potenziamento delle piante organiche dei magistrati dei tribunali del Veneto, al fine di riequilibrare e garantire l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia nella Regione.

(4-07285)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1994, la Regione Veneto aderiva alla costituzione del "Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile" di Longarone, allo scopo di provvedere: a) nella misura consentita dalle rendite patrimo-

niali e dalle entrate annuali, alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici, architettonici, del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamità; b) all'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali, e di provvedere alla partecipazione alle attività di intervento;

nell'aprile 2016 l'assemblea dei soci del centro di Longarone composta da Regione, Province, Città metropolitana e Comune di Longarone, in veste di socio onorario, ha votato all'unanimità la proposta di dare avvio alle procedure della sua liquidazione, motivandola con l'impossibilità da parte delle province di versare le quote per mancanza di disponibilità finanziarie (buona parte non avevano versato la quota già nel 2015, nessuna quella del 2016) con la conseguente richiesta di estinzione a cui il Tribunale di Belluno ha poi dato seguito nominando il commissario liquidatore";

a seguito del commissariamento i 2 dipendenti del Centro sono stati licenziati e, a tutt'oggi, sono ancora in attesa degli stipendi arretrati e del trattamento di fine rapporto, mentre i formatori che collaboravano sono ora nell'impossibilità di sapere se potranno ancora mettere le proprie competenze al servizio della Protezione civile, che ora si avvale di una unità organizzativa all'interno della Regione Veneto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo se non ritenga opportuno intervenire per tutelare gli ex dipendenti del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile e i formatori che, con competenza, negli anni, hanno svolto un utilissimo ruolo garantendo la preparazione dei volontari e acquisendo un bagaglio di competenze, che non devono essere assolutamente disperse, ma messe a disposizione della comunità.

(4-07286)

LAI, SONEGO, ANGIONI, CUCCA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-07287)

(Già 3-03225)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

i lavori di miglioramento degli arredi, della qualità urbana ed il recupero del centro urbano di Foglianise (Benevento), che rientra tra i comuni ad alto rischio sismico, hanno suscitato numerose polemiche tra i cittadini e causato più di un esposto da parte di consiglieri comunali dell'opposizione;

la fase programmatica dell'intervento è stata del tutto disattesa;

il finanziamento è avvenuto su un progetto del 2009, in cui erano presenti alcuni lavori riferiti all'area piazza Sant'Anna già finanziati con fondi POR 2000-2006 e realizzati nel 2010, il cui impegno di spesa era nettamente inferiore a quello accordato. In seguito alla richiesta regionale (nota

prot. n. 2014 del 16 gennaio 2014) di adeguamento dei prezzi, il progetto approvato e finanziato si trasformava in una nuova progettazione del tutto autonoma priva di qualsiasi legame con quella finanziata dalla Regione;

da una lettura congiunta è inoltre riscontrabile un'evidente incoerenza tra il progetto in possesso della Regione con quello appaltato, il cui inizio dei lavori è avvenuto in assenza dell'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori. Il progetto, il cui importo complessivo di circa 2.400.000 euro, finanziato per intero dalla Regione Campania nell'ambito delle iniziative per l'accelerazione della spesa, presenta diverse anomalie riguardanti: l'incompletezza e la scarsa qualità progettuale; la non conformità del progetto agli strumenti urbanistici; l'incompleta e omissiva verifica di coerenza e uniformità dei livelli progettuali;

l'*iter* procedurale per la selezione di ammissibilità al finanziamento attuato dal dirigente *ratione materiae* della Regione non è lineare né trasparente; la gara stessa presenta dei lati opachi che andrebbero chiariti dall'amministrazione e dai soggetti che per l'amministrazione hanno promosso e gestito la gara di appalto;

già prima della gara, circolava voce che indicava nell'impresa Lombardi la ditta vincitrice, facendo presumere già allora un possibile accordo e turbativa in atto: una congettura che si è dimostrata concreta quando si è potuto riscontrare che, delle tre imprese partecipanti, due di queste, l'impresa Lombardi costruzioni Srl e l'impresa Paribello Srl, avevano presentato un'offerta migliorativa le cui relazioni tecniche contenevano un testo quasi identico sia nella punteggiatura sia nei vari errori di battitura, facendo presumere un'unica provenienza per le due offerte: un evidente elemento di turbativa, che tuttavia non è stato rilevato dalla commissione di gara esaminatrice delle offerte, il cui presidente era anche progettista dei lavori e capo dell'ufficio tecnico comunale;

la maggior parte delle gare di appalto per lavori tenutesi nel Comune di Foglianise ha visto abitualmente all'interno delle commissioni di gara, tra i commissari, "alcuni tecnici di ruolo di comuni limitrofi";

considerato, inoltre, che, per quanto risulta:

con processo verbale sotto riserva di legge, nelle more della stipula e registrazione del contratto d'appalto, in data 18 settembre 2014 iniziavano i lavori, e man mano che il cantiere avanzava, traspariva in modo netto il rapporto di subalternità e accondiscendenza dell'impresa rispetto all'apparato tecnico amministrativo e politico, tanto che, a fine dicembre 2014 e all'inizio dell'anno successivo, l'impresa stessa su ordinanze del sindaco *pro tempore* G. Mastrocinque e in assenza delle necessarie coperture di bilancio demoliva 6 alberi centenari (platani orientali). Il costo di tale demolizione, non prevista in progetto, è stato in seguito inserito illegittimamente nella contabilità dei lavori di arredo che si stavano realizzando e indebitamente pagato;

i lavori sono proseguiti in assenza di qualsiasi controllo ovvero con il tacito consenso dei soggetti preposti: alcuni lavori previsti nel progetto non sono stati realizzati (area di parcheggio in area privata, pavimentazione via Generosa Frattasi eccetera), altri invece, non previsti (pila e area scoperta fontana e lavatoi), sono stati realizzati; altri ancora hanno subito variazioni;

si appalesano seri dubbi e perplessità sull'effettiva attivazione dell'*iter* procedurale per la bonifica e la dismissione dell'impianto del vecchio distributore di carburante (costituito da 4 serbatoi interrati contenenti sostanze di origine petrolifera e gabbiotto di acciaio e alluminio), tra cui la progettazione della caratterizzazione, la relazione del progetto di bonifica, la relazione di chiusura del procedimento, la progettazione di tutte le attività previste, la documentazione che non è nella disponibilità del Comune, che comunque aveva l'obbligo di vigilare anche sulla corretta procedura di gestione e smaltimento degli ulteriori rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere che la normativa di riferimento, decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto codice dell'ambiente, art. 184, comma 3, lettera *b*), qualifica come "rifiuti speciali", e per i quali, secondo quanto previsto e riportato nella relazione tecnica allegata all'offerta migliorativa, sarebbero stati recuperati mediante impianto mobile in cantiere privo della prevista ed obbligatoria autorizzazione rilasciata dalla Provincia di pertinenza;

non è stato compilato il formulario di trasporto per i rifiuti inerti prodotti la cui tracciabilità è poco trasparente; degli altri rifiuti speciali prodotti in cantiere, provenienti da scavi, tagli e demolizioni, nel formulario dei trasporti non se ne ravvisa traccia: mancherebbero all'appello gli ulteriori rifiuti prodotti in cantiere pari a 4.420,87 metri cubi;

ulteriori operazioni illecite sono documentabili in relazione alle operazioni di rimozione e di smaltimento dei rifiuti pericolosi, costituiti da 4 serbatoi interrati che comportano sicuramente sia la formazione di rifiuti liquidi, fondami e sostanze per il lavaggio dei serbatoi, sia rifiuti solidi, quali il serbatoio stesso e le tubazioni di collegamento all'impianto;

pesanti anomalie si riscontrano altresì nel contenuto dell'appalto: le tavole di disegno concernenti i particolari costruttivi risultano insufficienti e le tavole di disegno delle piante e sezioni, prive di quote e misure, sono troppo generiche, tanto da mettere in discussione l'appaltabilità dell'opera stessa, tali da comportare un'indeterminatezza dei lavori da eseguire, esponendo l'impresa appaltatrice all'esecuzione di opere non prevedibili dal testo contrattuale;

i lavori in cantiere, tra ordinanze sindacali, ordini di servizio, sospensioni e riprese dei lavori illegittimi, sono andati avanti in modo disordinato, senza indicazioni, in assenza di un progetto esecutivo cantierabile e con la realizzazione di opere e lavorazioni non previste in progetto, che avrebbero dovuto essere sanate sia da un punto di vista urbanistico che ambientale: infatti, con delibera di Giunta comunale n. 106 del 21 dicembre 2015 è stata approvata una variante in corso d'opera e sanatoria ambientale, che presenta vari profili d'illegittimità, essendo priva del necessario obbligatorio consenso e della successiva approvazione da parte del responsabile del procedimento, il quale ha ommesso anche di redigere l'obbligatoria relazione di cui all'art. 161, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

nella perizia di variante sono stati introdotti, inoltre, lavori già realizzati e mai autorizzati dal direttore dei lavori, per i quali era stato richiesto accertamento di compatibilità ambientale, il cui parere è stato rilasciato da una commissione per il paesaggio illegittima;



la variante approvata inoltre è illegittima perché, nel variare complessivamente tutte le lavorazioni presenti nel progetto originario, implicitamente ha rielaborato anche le quantità di lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive ed ha trasformato così in sede consuntiva l'appalto a corpo in un appalto a misura;

era obbligatorio l'affidamento del collaudo in corso d'opera, così come previsto dall'art. 141, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dall'art. 215, comma 4, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: la nomina del collaudatore è avvenuta solo in data 1° luglio 2015 e non già, come previsto obbligatoriamente dalla normativa in materia (art. 216, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) per il collaudo in corso d'opera, entro e non oltre 30 giorni dalla data d'inizio lavori, avvenuta in data 18 settembre 2014, e pertanto non oltre il 18 ottobre 2014;

visto ancora che, a quanto risulta:

all'impresa Lombardi Srl è stato pagato e liquidato un importo di 143.765,49 euro per la fornitura e posa in opera di 33 pali di illuminazione in luogo degli effettivi 27 collocati nell'area d'intervento. È stata quindi pagata indebitamente la fornitura e posa in opera di 5 pali in più rispetto a quelli previsti in progetto, per un maggiore importo di 26.139,18 euro;

la pavimentazione dei marciapiedi in pietra perla con superficie puntellata, che nelle previsioni di progetto doveva avere uno spessore 5-7 centimetri, in fase di esecuzione è stata sostituita da una analoga per qualità cromatica e forma ma di spessore 2,5-3 centimetri, molto inferiore a quello previsto, e anche qui con un indebito vantaggio per l'impresa;

non è stata effettuata la fornitura e posa in opera di 3 cestini porta rifiuto e pali per un importo di circa 312 euro, il cui pagamento è stato liquidato completamente;

considerato che:

le opere non rispetterebbero le leggi che regolano la materia edilizia e la normativa sismica di riferimento;

la realizzazione di tali opere strutturali è avvenuta in assenza di tutti gli elaborati previsti dalla normativa che regola la materia dei lavori pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e in assenza della prescritta denuncia dei lavori e dell'obbligatorio rilascio dell'autorizzazione sismica;

si riporta solo una parte di tutti gli atti illegittimi e delle anomalie, documentate, che si ritengono messe in atto dall'amministrazione di Foglianise nelle opere di recupero del centro urbano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie prerogative, di dover effettuare gli opportuni accertamenti in relazione al contenuto della gara d'appalto e alle sue modificazioni in corso d'opera; all'esecuzione delle opere, che non potevano essere collaudate in quanto non ancora ultimate; alle evidenti illegittimità e alle negligenze nell'andamento dei lavori, che, ad avviso dell'interrogante, coinvolgono tutto il personale tecnico interno ed esterno all'amministrazione; alle modalità della bonifica e dello smaltimento dei rifiuti; all'eventuale violazione della normativa urbanistica e paesaggistica dei lavori; alla sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale dei fatti riportati.

(4-07288)

CARDINALI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

(4-07289)

(Già 3-03413)

## **A N N E S S I**

Emendamento 1.900 (testo corretto)

1.900  
IL GOVERNO (testo corretto)

AS 2705

**Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13  
recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione  
internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale**

**EMENDAMENTO UNICO**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente*

- “1. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.  
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17  
FEBBRAIO 2017, N. 13.

All'articolo 1

*l'articolo è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

2. ~~All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche.»~~

All'articolo 2

al comma 1, **quarto periodo**, dopo le parole: «conoscenza della lingua inglese» sono aggiunte le parole: «o della lingua francese».

al comma 3 la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565»

All'articolo 3

al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013»;

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e dello stato di cittadinanza



italiana”

al comma 4 prima delle parole: «In deroga» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,».

dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti **adottati** dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise **dal tribunale** in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione».

All'articolo 4

il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.»

All'articolo 6

al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

«0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

»3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. 3-quinquies. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota

difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.

3-sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.

3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di Cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai precedenti commi.

3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti commi, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza».

al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

''3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto di sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel

*momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.*

*3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.*

*3-ter Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale perviene l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita'».*

*3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.*

*3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.*

*3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.*

*b) All'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11".*

*al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», il comma 1 è sostituito con il seguente:*

*«1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione che ha condotto il colloquio, subito dopo la rilettura ed in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della*



trascrizione».

al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile».

al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» inserire le seguenti: «o nei casi di cui al comma 6-bis».

al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis» sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) la videoregistrazione non è disponibile;
- b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
- c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», comma 13, il sesto periodo è sostituito con il seguente: «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima».

All'articolo 7

al comma 1, lettera d), capoverso «art. 19-bis», comma 1, dopo le parole: «dello stato di apolidia» inserire le seguenti: «~~ed in materia di~~ cittadinanza italiana».

*Allegato di ...*

All'articolo 8

al comma 1, è aggiunta, la seguente lettera:

«a-bis) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis:

»Art. 5-bis. — (Iscrizione anagrafica) — 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.

2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituiscono motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.».

al comma 1, lettera b), numero 3), terzultimo periodo, le parole: «quarto periodo del presente





<i>comma» sono sostituite con le seguenti: «quinto periodo del presente comma».</i>
<i>al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: "le cui condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"»</i>
<i>al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con i Comuni» sono inserite le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»;</i></li> <li><i>b) al comma 2, dopo le parole: «con i Comuni» sono inserite le seguenti: «, con le regioni e le province autonome»;</i></li> <li><i>c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i Comuni» sono inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»;</i></li> <li><i>d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dai Comuni» sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome».</i></li> </ul>
<i>All'articolo 10</i>
<i>al comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite con le seguenti: «terzo periodo del presente comma».</i>
<i>All'articolo 11</i>
<i>al comma 3 l'ultimo periodo è soppresso</i>
<i>dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis: "per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019</i>
<i>All'articolo 12</i>
<i>al comma 1, primo periodo dopo le parole: «esigenze di servizio» aggiungere le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui».</i>
<i>Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017» con le seguenti «la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017».</i>
<i>Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».</i>
<i>alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno.».</i>
<i>All'articolo 13</i>
<i>Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:</i>

~~«3-bis. (Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia)» 1.~~ Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, a ciascuna delle sotto commissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487».

*All'articolo 14*

*Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026."*

*dopo il comma 1 è aggiunto in il seguente: "1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018."*

*All'articolo 19*

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentita il presidente della regione», inserire le seguenti: «e della provincia autonoma».*

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "Nei centri di cui al presente comma" inserire le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e».*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 19-bis (Minori non accompagnati) - 1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con la presente legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati».*

*All'articolo 21*

*al comma 1, le parole: «6, comma 1, lettere» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a)»*

*al comma 3, le parole "fino al novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti "fino al centottantesimo giorno".*

*al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c)» con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)».*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 21-bis. - (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa) 1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine della*



sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate».

All'articolo 22

al comma 1, alinea, le parole "pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro" sono sostituite dalle seguenti "pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026"

al comma 1, lettera c), le parole "quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018, a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019 " e le parole "per 6.785 euro" sono sostituite con le seguenti: "per 12.565 euro" e le parole da "101.500 euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018, per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019".

al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis): quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

IL GOVERNO  


